



**COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA  
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE**

**PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA  
DEL TERRITORIO COMUNALE  
(L. N. 447/95 – D.P.C.M. 14/11/1997 – L.R. n. 89/98 –  
D.G.R.T. n. 2/R/2014- D.G.R.T. n. 38/R/2014 )**

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE  
DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA  
DEL TERRITORIO COMUNALE**

Adottato con Delibera C.C. n.29 del 22/06/2023

Approvato con Delibera C.C. n. 46 del 28.09.2023

# INDICE

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	4
<b>ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE</b> .....	4
<b>ART. 2 PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA</b> .....	4
<b>ART. 3 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE</b> .....	4
<b>ART. 4 DEFINIZIONI</b> .....	6
<b>TITOLO II – ATTIVITA' A CARATTERE PERMANENTE</b> .....	8
<b>ART. 5 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO OBBLIGHI ED ESCLUSIONI</b> .....	8
<b>ART. 6 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO</b> .....	8
<b>ART. 7 MODALITA' DI CONTROLLO SULLE VIAC</b> .....	9
<b>ART. 8 COMUNICAZIONE ESITO VERIFICA VIAC</b> .....	10
<b>ART. 9 LOCALI CHE UTILIZZANO IMPIANTI MUSICALI</b> .....	10
<b>ART. 10 PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO</b> .....	10
<b>ART. 11 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO</b> .....	11
<b>ART. 12 OPERE PUBBLICHE E CLIMA ACUSTICO</b> .....	12
<b>ART. 13 REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI E REQUISITI ACUSTICI DELLE SORGENTI SONORE INTERNE AGLI EDIFICI</b> .....	12
<b>TITOLO III – ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE</b> .....	13
<b>ART. 14 CRITERI GENERALI PER LE DEROGHE</b> .....	13
<b>CAPO 1 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI</b> .....	13
<b>ART. 15 DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	13
<b>ART. 16 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI DEROGHE SEMPLIFICATE - COMUNICAZIONE</b> .....	13
<b>ART. 17 CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI DEROGHE ORDINARIE - AUTORIZZAZIONE</b> ...	14
<b>ART. 18 EMERGENZE</b> .....	14
<b>ART. 19 APPALTI PER MANUTENZIONE STRADE E SOTTOSERVIZI</b> .....	14
<b>ART. 20 COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI EDILIZI</b> .....	15
<b>Art. 21 GRANDI OPERE</b> .....	15
<b>ART. 22 DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	15
<b>ART. 23 GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE</b> .....	17
<b>ART. 24 ATTIVITA' TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI NELLE AREE DESTINATE A PUBBLICO SPETTACOLO</b> .....	17
<b>ART. 25 MANIFESTAZIONI TEMPORANEE AL DI FUORI DELLA AREE DESTINATE A PUBBLICO SPETTACOLO - DEROGA SEMPLIFICATA – COMUNICAZIONE</b> .....	18
<b>ART. 26 MANIFESTAZIONI TEMPORANEE AL DI FUORI DELLE AREE DESTINATE A PUBBLICO</b>	

<b>SPETTACOLO - DEROGA ORDINARIA - AUTORIZZAZIONE .....</b>	<b>19</b>
<b>ART. 27 ATTIVITA' RICORRENTI .....</b>	<b>19</b>
<b>CAPO 3 ALTRE ATTIVITA' TEMPORANEE .....</b>	<b>20</b>
<b>ART. 28 SPETTACOLI PIROTECNICI .....</b>	<b>20</b>
<b>TITOLO IV- ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE .....</b>	<b>21</b>
<b>ART. 29 ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE .....</b>	<b>21</b>
<b>ART. 30 ALTRE ATTIVITÀ OCCASIONALI .....</b>	<b>21</b>
<b>TITOLO V CONTROLLI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>22</b>
<b>ART. 31 ISTANZE E SEGNALAZIONI DI DISTURBO .....</b>	<b>22</b>
<b>ART. 32 CONTROLLI .....</b>	<b>22</b>
<b>ART. 33 COMUNICAZIONI .....</b>	<b>22</b>
<b>ART. 34 ORDINANZE .....</b>	<b>22</b>
<b>ART. 35 SANZIONI PRINCIPALI E ACCESSORIE .....</b>	<b>23</b>
<b>ART. 36 MODIFICHE AL REGOLAMENTO .....</b>	<b>24</b>
<b>ART. 37 MODULISTICA .....</b>	<b>24</b>
<b>ART. 38 TERMINI DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>24</b>
<b>ART. 39 DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>24</b>
<b>Allegato "Regolamento di utilizzo delle aree destinate a pubblico spettacolo del comune di San Casciano in Val di Pesa" .....</b>	<b>25</b>
<b>ALLEGATA MODULISTICA (allegati A, B e C; modelli 1-10)</b>	

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE**

- 1 - Il presente Regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L.N. 447/95 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” e della L.R. n. 89/98 “Norme in materia di inquinamento acustico”.
- 2 - Il presente Regolamento disciplina altresì le modalità di presentazione delle domande di deroga ai sensi del Capo IV del Regolamento regionale D.P.G.R. n. 2/R/2014, come modificato dal Regolamento regionale D.P.G.R. n. 38/R/2014 avente titolo “Modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico nonché per spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto qualora esse comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi”, emanato ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.R. n. 89/1998, che abroga, per la fattispecie, la D.C.R. n. 77/2000 “Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 89/98”.
- 3 - Il presente Regolamento sostituisce e modifica il Regolamento di attuazione della Classificazione acustica del territorio comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 15/06/2016.
- 4 - Dal presente Regolamento sono escluse le fonti di rumore occasionali o sporadiche arrecanti disturbo alle occupazioni, alla quiete pubblica e al riposo delle persone quali schiamazzi, uso di strumenti musicali o di impianti di diffusione sonora da parte di privati, artisti itineranti, strepitii di animali, disciplinate dal primo comma dell'art. 659 del Codice Penale, e, per gli aspetti inerenti la normale tollerabilità, dall'art. 844 del Codice Civile. Sono altresì escluse le problematiche inerenti l'esposizione al rumore per i lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*".

### **ART. 2 PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

- 1 - Con delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 21/06/2005 è stata approvata, ai sensi della Legge Quadro n. 447/1995 e della Legge Regionale n. 89/1998, la Classificazione Acustica del territorio comunale (PCCA), nonché il presente Regolamento di Attuazione.
- 2 - Con il PCCA, il territorio comunale è stato suddiviso in classi acusticamente omogenee, in cui devono essere rispettati i valori limite previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” e riportati al successivo Art.3.
- 3 - Nella stessa Classificazione Acustica del territorio comunale sono state altresì individuate le aree di cui all'art. 4 della L.R. n. 89/1998, destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto.

### **ART. 3 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE**

- 1 - Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14/11/ 1997 e riportati nelle tabelle 1, 2, 3 e 4.

**Valori limite di emissione** [Leq in dB(A)]: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa e riportato al periodo di riferimento diurno e/o notturno.

Tabella 1: valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2 del DPCM 14/11/1997)

	Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento diurno 06.00-22.00	Tempo di riferimento notturno 22.00-06.00
<b>I</b>	Aree particolarmente protette	45	35
<b>II</b>	Aree prevalentemente residenziali	50	40
<b>III</b>	Aree di tipo misto	55	45
<b>IV</b>	Aree di intensa attività umana	60	50
<b>V</b>	Aree prevalentemente industriali	65	55
<b>VI</b>	Aree esclusivamente industriali	65	65

**Valori limite assoluti di immissione** [Leq in dB(A)]: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori e riportato al periodo di riferimento diurno e/o notturno.

Tabella 2: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (art. 3 DPCM 14/11/1997)

	Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento diurno 06.00-22.00	Tempo di riferimento notturno 22.00-06.00
<b>I</b>	Aree particolarmente protette	50	40
<b>II</b>	Aree prevalentemente residenziali	55	45
<b>III</b>	Aree di tipo misto	60	50
<b>IV</b>	Aree di intensa attività umana	65	55
<b>V</b>	Aree prevalentemente industriali	70	60
<b>VI</b>	Aree esclusivamente industriali	70	70

**Valori limite differenziali di immissione** [Leq in dB(A)]: differenza aritmetica tra il livello di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il livello di rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva).

Tale parametro è valutato all'interno degli ambienti abitativi.

Con riferimento al D.M. Ambiente 16/03/98, i livelli di rumore ambientale e residuo sono definiti nel seguente modo:

- **Livello di rumore ambientale:** è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A",  $L_{Aeq}$ , prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo.
- **Livello di rumore residuo:** è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A",  $L_{req}$ , che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante.

Tabella 3: Valori limite differenziali di immissione - Leq in dB(A) (art. 4 DPCM 14/11/1997)

Periodo di riferimento	Valore limite dB(A)
Periodo diurno (dalle 6.00 alle 22.00)	5 dB(A)
Periodo notturno (dalle 22.00 alle 6.00)	3 dB(A)

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi :

- nelle aree classificate nella classe VI;
- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

- d. al rumore prodotto:
- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
  - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e/o professionali;
  - da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

**Valori di qualità** [Leq in dB(A)]: i valori di qualità rappresentano i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodologie di risanamento disponibili per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge Quadro n. 447/1995.

Tabella 4: valori di qualità - Leq in dB(A) (art. 7 DPCM 14/11/1997)

	Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento diurno 06.00-22.00	Tempo di riferimento notturno 22.00-06.00
<b>I</b>	Aree particolarmente protette	47	37
<b>II</b>	Aree prevalentemente residenziali	52	42
<b>III</b>	Aree di tipo misto	57	47
<b>IV</b>	Aree di intensa attività umana	62	52
<b>V</b>	Aree prevalentemente industriali	67	57
<b>VI</b>	Aree esclusivamente industriali	70	70

**Valori di attenzione** [Leq in dB(A)]: valori di immissione il cui superamento obbliga all'adozione di un Piano di Risanamento Acustico ai sensi dell'art. 7 della Legge Quadro n. 447/1995.

a. se riferiti a un'ora, corrispondono ai valori limite di immissione aumentati di 10 dB(A) per il periodo diurno e di 5 dB(A) per il periodo notturno. Si fa presente come la possibilità di utilizzare il limite incrementato (con riferimento all'ora) sia applicabile nel solo caso in cui l'evento rumoroso abbia una durata limitata, contenuta in un'ora.

b. se relativi ai tempi di riferimento, corrispondono ai valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

2 - Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95.

#### ART. 4 DEFINIZIONI

1 - Si definisce "attività permanente" qualsiasi attività di tipo produttivo di beni o di servizi, commerciale o comunque legata ad esigenze professionali, ubicate stabilmente e che si svolgono con uso di impianti o attrezzature potenzialmente rumorosi, come di seguito specificate:

- Attività rumorose: le attività non incluse nell'allegato B del D.P.R. n. 227/11 (Allegato B al presente regolamento);
- Attività a bassa rumorosità: le attività incluse nell'allegato B del D.P.R. n. 227/11 (Allegato B al presente regolamento).

2 - Si definisce "attività temporanea" qualsiasi attività a carattere temporaneo, sporadica ed occasionale, con ubicazione fissa o variabile, che si svolga in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, che si esaurisce in periodi di tempo limitati e specificatamente:

- a) si definiscono "**manifestazioni**" soggette alle disposizioni del presente regolamento, quelle attività di spettacolo e manifestazioni in genere, escluse le attività di cui all'art. 24 (Attività

temporanee e manifestazioni nelle aree destinate a pubblico spettacolo), con allestimenti temporanei per le quali sia previsto l'utilizzo di sorgenti sonore (amplificate e non) o per le quali è possibile comunque prevedere la produzione di elevati livelli di rumore.

- b) si definiscono “**cantieri**” le attività temporanee soggette alle disposizioni del presente regolamento come i cantieri edili, stradali, le attività di scavo o qualunque altra attività temporanea di cantiere assimilabile alle precedenti per la cui esecuzione sia necessario presentare al Comune comunicazione, segnalazione di inizio attività o autorizzazione specifica.
- c) si definiscono “**ricorrenti**” le attività temporanee / manifestazioni svolte nella stessa sede e con le medesime modalità, per le quali si rimanda al successivo art. 27.
- d) si definisce “**area di influenza acustica**” l'area su cui il rumore prodotto da un'attività ha un potenziale superamento dei limiti di zona (incluso il criterio differenziale di immissione), come individuata al successivo art. 23.

3 - Si definisce “deroga semplificata” il provvedimento di deroga ai limiti normativi per attività temporanee che rispettano i requisiti di cui al Titolo III del presente regolamento.

4 - Si definisce “deroga ordinaria” il provvedimento di deroga ai limiti normativi per attività temporanee che rientrano nelle condizioni di cui al Titolo III del presente regolamento.

## TITOLO II – ATTIVITA' A CARATTERE PERMANENTE

### ART. 5 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO OBBLIGHI ED ESCLUSIONI

1 - Sono obbligati alla presentazione della documentazione di Valutazione di Impatto Acustico (VIAC) i titolari delle attività di cui all'art. 8 commi 2 e 4 della L. n. 447/95 e di cui all'art. 12 comma 1, 4, 5 e 6bis della L.R. n. 89/98 (**Allegato A** al presente regolamento), nonché le attività espressamente indicate nell'art. 4 comma 1 del D.P.R. n. 227/11 (**Allegato B** al presente regolamento) che utilizzino impianti di diffusione musicali o strumenti musicali, nonché le attività che comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal PCCA.

2 - Ai fini dell'obbligo di presentazione di idonea documentazione previsionale di impatto acustico, per **intervento edilizio** si intendono: nuove edificazioni, modifiche, potenziamento ovvero ampliamenti delle opere di cui all'**Allegato A** al presente regolamento, ivi comprese i cambi d'uso "da residenziale ad altro d'uso".

3 - Le attività di cui al comma precedente per le quali non siano superati i limiti di emissione di rumore di cui al PCCA possono presentare, in luogo della relazione di VIAC di cui al comma precedente, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta anche da un tecnico competente in acustica ambientale, compilando l'allegato **Modello 01**, con le stesse modalità previste al successivo art. 6.

4 - Le attività, anche se rientranti tra quelle a bassa rumorosità elencate nell'**Allegato B** al presente regolamento, che diano luogo ad emissioni superiori ai limiti del PCCA, devono presentare obbligatoriamente la documentazione di VIAC, sotto forma di "nulla osta acustico", nell'ambito della procedura di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi dell'art. 3 c.1, lett. e) del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013, con le modalità previste al successivo art. 6.

5 - Le attività di cui all'**Allegato B** del presente regolamento devono presentare unicamente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà compilando l'allegato **Modello 01**.

6 - Le attività che non rientrano tra le attività a bassa rumorosità elencate nell'**Allegato B** al presente regolamento, le cui emissioni di rumore non superano i limiti previsti dalPCCA presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta anche da un tecnico competente in acustica ambientale, redatta rispettando i principi generali ed i contenuti specifici espressamente indicati dalla D.G.R. n. 857 del 21/10/2013, compilando l'allegato **Modello 02**.

### ART. 6 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

1 - Laddove prevista, la documentazione di VIAC, resa con le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 (Dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà), e sottoscritta anche da un tecnico competente in acustica ambientale, deve essere redatta rispettando i principi generali ed i contenuti specifici espressamente indicati dalla D.G.R. n. 857/2013. La documentazione tecnica deve essere conservata dalla ditta e nel caso in cui la ditta sia soggetta a controllo l'imprenditore dovrà fornire tale documentazione.

2 - La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui sopra deve essere presentata al Comune:

- contestualmente alla presentazione della richiesta di attivazione della procedura SUAP;
- sotto forma di "comunicazione", contestualmente alla presentazione della richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 59/2013;
- all'ufficio Ambiente per tutti gli altri casi.

3 - Le attività che superano i limiti di emissione del PCCA, laddove non messe in atto opportune mitigazioni, devono presentare obbligatoriamente la documentazione di VIAC, contestualmente alla istanza per l'ottenimento del "nulla osta acustico", nell'ambito della procedura SUAP di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Una copia della VIAC deve essere tenuta presso la ditta a



disposizione degli organi di controllo.

4 - La modifica o il potenziamento di un'attività produttiva, commerciale, sportiva o ricreativa esistente o l'installazione di nuovi impianti, macchinari o apparecchi rumorosi nell'ambito di un'attività esistente, rispetto a quanto già notificato ed in possesso del Comune relativamente alla documentazione di cui all'art. 5, deve essere comunicata all'Amministrazione Comunale secondo le procedure e le modalità di cui al presente articolo e all'art. 5.

#### **ART. 7 MODALITA' DI CONTROLLO SULLE VIAc**

1 - Per le VIAc di ditte che non rientrano nel procedimento SUAP di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), le modalità di controllo sono definite dall'art. 18 del Regolamento regionale D.P.G.R. n. 2/R/2014, come modificato dal Regolamento regionale D.P.G.R. n. 38/R/2014, quindi:

- se trattasi di "comunicazione", seguirà il controllo documentale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da parte dell'ufficio Ambiente;
- se trattasi di attività soggetta a "nulla osta acustico" seguirà autorizzazione espressa da parte dell'ufficio Ambiente che richiede l'esame di quanto trasmesso dal proponente da parte degli altri uffici comunali coinvolti.

2 - Per quanto riguarda le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in ambito di procedimenti di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) nella forma di "comunicazione", il controllo della documentazione prodotta è svolto dalla Regione Toscana o dal SUAP. Inoltre, nel rispetto stabilito dallo stesso D.P.R. n. 445/2000, a campione le dichiarazioni sono controllate nel merito, secondo i regolamenti fissati dalla Regione Toscana. In tal caso, la Regione Toscana, successivamente alle Autorizzazioni AUA concesse, invia al Comune la documentazione prodotta dall'impresa la cui comunicazione è stata estratta, in quanto il Comune resta titolare del controllo ai sensi della L. n. 447/1995. Il Comune potrà avvalersi di ARPAT secondo le modalità previste dalla L.R. n. 30/2009 e successive modifiche.

3 - Per quanto riguarda, invece, l'obbligo di presentazione della VIAc nell'ambito della procedura SUAP di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), per quelle attività che superano i limiti di emissione del PCCA, laddove non messe in atto opportune mitigazioni, si elencano "le misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti" che necessitano di "nulla osta acustico":

- interventi di tipo strutturale sull'edificio (insonorizzazioni solai-pareti, interventi su vie di fuga, infissi ...)
- interventi di tipo strutturale sulle vie di propagazione (barriere, ...)
- interventi di tipo impiantistico o strutturale sulle sorgenti sonore aggiuntivi rispetto all'impianto/macchinario fornito dal costruttore (silenziatori, box/incapsulamento impianti)

4 - Non necessitano di "nulla osta acustico", ma, essendo la VIAc presentata con dichiarazione sostitutiva di notorietà, è a carico del titolare il rispetto dei limiti acustici (pena inefficacia della SCIA presentata o difformità dell'atto autorizzativo, oltre agli aspetti penali legati alla falsa dichiarazione ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) e degli accorgimenti legati alle modalità di conduzione dell'attività che non comportano quindi interventi tecnici o strutturali, quali a titolo di esemplificativo e non esaustivo:

- modalità di utilizzo contemporaneo dei macchinario;
- lavorazioni a porte chiuse/aperte;
- mantenimento del regime di funzionamento di aspiratori/ventole e similari;
- mantenimento volumi di impianti di amplificazione.

5 - È opportuno, laddove tecnicamente possibile, che il tecnico competente, a tutela dell'impresa, adotti le soluzioni per garantire il mantenimento di tali accorgimenti.

## **ART. 8 COMUNICAZIONE ESITO VERIFICA VIAc**

- 1 - In caso di parere favorevole espresso da ARPAT, con eventuali prescrizioni, l'ufficio Ambiente trasmette all'interessato l'esito favorevole della verifica con apposita comunicazione contenente il parere, che costituirà parte integrante della documentazione di VIAc.
- 2 - Per tutti i casi per i quali sia stato espresso parere negativo o restituzione della pratica per incompletezza da parte di ARPAT, l'ufficio Ambiente provvederà a comunicare all'interessato l'esito della verifica per cui gli impianti e i macchinari rumorosi non potranno essere utilizzati, con decorrenza immediata.
- 3 - Ogni comunicazione relativa all'esito della verifica della relazione di VIAc sarà inviata per conoscenza anche agli uffici ed enti competenti al controllo, quali Polizia Municipale, USL e ARPAT.

## **ART. 9 LOCALI CHE UTILIZZANO IMPIANTI MUSICALI**

- 1 - Ai sensi del precedente art. 5 commi 1 e 2, le attività di cui all'**Allegato B** al presente regolamento che utilizzino impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, escluse le attività rumorose temporanee di cui al TITOLO III del presente Regolamento, per le quali non siano superati i limiti di emissione di rumore di cui al PCCA, devono presentare al SUAP la documentazione di VIAc di cui all'art. 5 ovvero far ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta anche da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della D.G.R. n. 857/2013.
- 2 - Oltre a quanto sopra, gli impianti possono essere utilizzati alle seguenti condizioni:
  - **Periodo:** tutto l'anno
  - **Orario e modalità:**
    - a) in ambiente esterno è consentito l'utilizzo di diffusori acustici in presenza di recettori posti ad una distanza inferiore ai 100 mt dalla sorgente rumorosa dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00, purché ciò non comporti il superamento dei limiti di emissione, immissione e criterio differenziale di cui al PCCA;
    - b) in ambiente interno: sempre nel rispetto dei limiti di emissione, immissione e criterio differenziale di cui al PCCA, ogni elemento di riproduzione musicale (diffusori e similari) non potrà essere ancorato rigidamente alla struttura, se nello stesso immobile o in altri confinanti vi siano abitazioni o altre attività con permanenza di persone; sono preferibili sistemi che prevedano la sospensione o l'uso di giunti isolanti dei medesimi elementi di diffusione.

La documentazione tecnica attestante il rispetto dei requisiti di cui sopra dovrà essere parte integrante della relazione di VIAc o dell'atto sostitutivo di notorietà di cui all'art. 5.

3 - Per le attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni contenute nel successivo art. 39.

4 - I locali di pubblico spettacolo, di intrattenimento danzante, che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, hanno l'obbligo di predisposizione della documentazione di cui al D.P.C.M. n. 215/1999 (Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi) e del rispetto delle disposizioni in esso contenute.

## **ART. 10 PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO**

1 - Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune con le modalità indicate dall'art. 13 della L.R. n. 89/1998, apposito Piano di Risanamento Acustico (PdRA), entro il termine di 90 giorni dall'approvazione del presente Regolamento ovvero dall'approvazione di Varianti al vigente Piano di Classificazione Acustica Comunale. Qualora la variante al PCCA modifichi in maniera restrittiva la classe acustica dell'area limitrofa all'azienda responsabile di superamenti, il termine per la redazione del PdRA viene esteso a 6 mesi dall'approvazione della variante al PCCA coerentemente

a quanto previsto dall'art. 13 della L.R. n. 89/1998.

2 - Il Comune entro 90 giorni dalla presentazione del PdRA può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti che dovranno essere forniti nei tempi indicati. Per la valutazione dei PdRA, il Comune può avvalersi del supporto tecnico di ARPAT secondo le modalità previste dalla L.R. n. 30/2009 e successive modifiche.

#### **ART. 11 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO**

1 - Sono obbligati alla presentazione della documentazione di Valutazione Previsionale di Clima Acustico i titolari dei progetti di cui all'**Allegato C** al presente regolamento.

2 - Per la presentazione della valutazione previsionale di clima acustico ovvero per la dichiarazione di atto notorio, nel caso di realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, valgono i seguenti ulteriori criteri:

- a) per le infrastrutture di trasporto stradale, la prossimità va intesa per le edificazioni che ricadono nelle fasce di pertinenza acustica come definite dal D.P.R. n. 142/2004;
- b) per prossimità a discoteche, circoli privati, pubblici esercizi e impianti sportivi e ricreativi si deve intendere quanto segue:

- 1) nel caso di circoli privati o ricreativi e pubblici esercizi (esclusi i locali da ballo) la presentazione della documentazione di clima acustico ovvero della dichiarazione di atto di notorietà è necessaria in tutti i casi di intervento edilizio in continuità strutturale e per distanze inferiori a 100 mt con i locali di tali attività, fermo restando l'obbligo di queste attività di adeguarsi ai limiti eventualmente più restrittivi conseguenti alla modifica della classe acustica di cui al D.P.C.M. 14/11/1997;
- 2) nel caso di impianti sportivi, discoteche e locali da ballo, la presentazione della documentazione di clima acustico o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è necessaria in tutti i casi di intervento edilizio entro una distanza minima inferiore a 200 m dai confini dell'impianto o del locale.

3 - Ai fini dell'obbligo di presentazione di idonea documentazione previsionale di clima acustico, per intervento edilizio si intendono:

- 1) nuove edificazioni;
- 2) cambi di destinazione d'uso da "altra destinazione a residenziale" in aree diverse da quelle individuate dagli strumenti urbanistici come residenziali ovvero all'interno delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali;
- 3) ampliamenti volumetrici in prossimità di attività produttive di cui all'Art. 8 commi 2 e 4 della Legge n. 447/1995 ovvero all'interno delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali.

4 - In caso di interventi di nuova edificazione e di cambio di destinazione d'uso da "altra destinazione a residenziale" in aree ricadenti all'interno delle aree di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali, il rispetto dei limiti acustici dettati dal D.P.R. n. 142/2004 deve essere verificato e rispettato in ambiente esterno, quale condizione per l'edificazione ed il cambio di destinazione.

5 - Per tutti gli altri interventi edilizi, localizzati esternamente alle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali, si dovrà fare riferimento ai valori limite dettati dal D.P.C.M. 14/11/1997.

6 - La documentazione previsionale del clima acustico, resa con le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), deve essere redatta rispettando i principi generali ed i contenuti specifici espressamente indicati dalla D.G.R. n. 857/2013 e sottoscritta dal titolare della concessione edilizia e da un tecnico competente in acustica ambientale.

7 - Nel caso vengano rispettati i requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione del PCCA, i titolari dei progetti di cui al comma precedente, in luogo della relazione di Valutazione Previsione di Clima Acustico, possono ricorrere alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e sottoscritta anche da un tecnico competente in acustica ambientale.

8 - Il Comune, per l'esame delle documentazioni prodotte, può richiedere la verifica tecnica, anche

a campione, ad ARPAT, secondo le modalità previste dalla L.R. n. 30/2009 e successive modifiche.

#### **ART. 12 OPERE PUBBLICHE E CLIMA ACUSTICO**

1 - Per le opere pubbliche o comunque sottoposte alla disciplina del D.Lgs. n. 36/2023, la relazione previsionale di clima acustico di cui all'art. 11 del presente Regolamento deve essere presentata in sede di progettazione definitiva, salva diversa motivata determinazione del Responsabile del Procedimento che può posticiparne la presentazione alla progettazione esecutiva.

2 - Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà comunque contenere almeno i seguenti elementi: indicazione dell'ubicazione, orientamento, altezza dell'opera, sua compatibilità acustica con l'area circostante.

3 - La relazione previsionale di clima acustico dovrà contenere una valutazione acustica previsionale di dettaglio, che consenta di accertare la compatibilità acustica dell'opera con l'area circostante (prendendo in considerazione le principali sorgenti sonore che influenzano il clima acustico dell'area), stimi inoltre gli impatti derivanti dall'opera di progetto sui ricettori preesistenti (effetti di schermo, riflessione, ecc.), e infine contenga il progetto di dettaglio di tutte le mitigazioni acustiche previste (che diventano parte integrante degli elaborati progettuali).

4 - Nell'ambito della procedure di cui al presente articolo, il Comune si avvale, per la valutazione della documentazione tecnica prodotta, del supporto tecnico dell'ARPAT., ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b) e dell'art. 8, commi 1, 2, 3 della L.R. 30/2009 e s.m.i..

#### **ART. 13 REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI E REQUISITI ACUSTICI DELLE SORGENTI SONORE INTERNE AGLI EDIFICI**

1 - Gli interventi edilizi richiamati al paragrafo 3 delle "Linee Guida per l'effettuazione dei controlli sui requisiti acustici passivi degli edifici", approvate con D.G.R. 1018 del 25/09/2017 e relativi chiarimenti ministeriali, devono essere realizzati in modo da garantire il rispetto dei requisiti acustici passivi delle sorgenti sonore interne agli edifici ai valori limite previsti dal D.P.C.M. 05/12/1997 e dal D.M. 23/06/2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi".

2 - I requisiti acustici passivi si applicano agli ambienti abitativi di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) della Legge n. 447/95 e sono distinti nelle categorie indicate nella tabella A allegata al D.P.C.M. 05/12/1997. In tabella B allegata al D.P.C.M. 05/12/1997 sono riportati i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne.

3 - Per gli edifici pubblici è fatto obbligo il rispetto dei valori limite previsti dal D.M. 23/06/2022, fatti salvi i requisiti di legge di cui al D.P.C.M. 05/12/1997.

4 - La valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi, in accordo al paragrafo 4 delle Linee Guida, deve essere allegata alla richiesta di permesso di costruire, alla SCIA o alla comunicazione di inizio lavori e deve dichiarare il previsto raggiungimento dei requisiti acustici passivi individuati dal DPCM 5/12/97 ovvero dal D.M. 23/06/2022.

5 - L'attestazione conclusiva di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, effettuata da parte di un tecnico competente in acustica iscritto all'elenco nazionale ENTECA, deve essere allegata al momento del deposito della pratica di agibilità/abitabilità.

## TITOLO III – ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

### ART. 14 CRITERI GENERALI PER LE DEROGHE

1 - Qualora le attività temporanee di cui al CAPO 1 e CAPO 2 seguenti del presente Titolo, prevedano che per l'utilizzo di apparecchiature, impianti, macchinari si possano superare i limiti di rumorosità definiti dalla L. n. 447/95 e i suoi provvedimenti attuativi, il Comune può autorizzare deroghe temporanee ai limiti di rumorosità previsti dal PCCA.

2 - I limiti della deroga, fissati con le modalità indicate nei successivi articoli, devono sempre essere considerati come limiti di emissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica.

3 - Indipendentemente dal tipo di attività temporanea e dal tipo di deroga richiesta, fatta eccezione per la deroga al solo criterio differenziale, non è consentito lo svolgimento di più di un'attività in deroga nello stesso giorno per la stessa "area di influenza acustica", così come definita all'art. 4 e individuata all'art. 23 del presente Regolamento.

4 - Il Comune conserva il registro delle deroghe rilasciate sul territorio comunale. Tale registro è reso pubblico nei limiti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy), con periodicità mensile.

### CAPO 1 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

#### ART. 15 DISPOSIZIONI GENERALI

1 - Relativamente alle attività previste nei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le deroghe si distinguono in semplificate, definite al successivo art. 16, e in ordinarie, definite al successivo art. 17.

2 - Le macchine, i dispositivi e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione, incluso il D. Lgs. n. 262/02 "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto", e dovranno essere collocate in postazioni tali da limitare il più possibile la rumorosità verso i recettori.

3 - Le richieste di deroga di cui sopra devono essere presentata al SUAP del Comune.

#### ART. 16 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI DEROGHE SEMPLIFICATE - COMUNICAZIONE

1 - Rientrano in questa casistica i cantieri previsti in aree III, IV, V, (come definite dalla tabella A del D.P.C.M. 14/11/97), non in prossimità di scuole, ospedali, case di cura e di riposo e che, inoltre, rispettano tutte le seguenti condizioni:

- **giorni di svolgimento dell'attività:** dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi.
- **limite di orario delle attività oggetto della deroga:** dalle ore 08:00 alle 19:00
- **limiti di emissione ammessi:** 70 dB(A) misurata in facciata esterna ai recettori; 65 dB(A) misurati a finestre chiuse all'interno dei recettori strutturalmente collegati con gli edifici in cui si eseguono le attività di cantiere; nel caso di cantieri stradali il tempo di misura viene esteso a trenta minuti consecutivi.
- **durata dell'attività:** massimo 20 giorni lavorativi;

2 - Il legale rappresentante dell'attività richiedente la deroga, per durate fino a 5 giorni lavorativi, anche non consecutivi, deve presentare comunicazione conforme all'allegato **Modello 03**, almeno 15 giorni prima dell'attivazione del cantiere.

3 - Il legale rappresentante dell'attività richiedente la deroga, per durate superiori a 5 giorni lavorativi, anche non consecutivi, deve presentare comunicazione conforme all'allegato **Modello 04**, almeno 15 giorni prima dell'attivazione del cantiere, contenente:

- una relazione che attesti la conformità dei macchinari utilizzati rispetto ai requisiti in materia di emissione acustica ambientale stabiliti dal d. lgs. n. 262/2002, con l'indicazione dei livelli di emissione prodotti, di dove e come tali livelli sono misurati / valutati e delle potenze sonore

delle macchine utilizzate;

- l'elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore;
- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente esposti al rumore;
- una relazione redatta da un tecnico competente di cui all'art. 16 della L.R. n. 89/1998 da cui si possa desumere, sulla base delle misurazioni effettuate o dell'utilizzo dei modelli matematici previsionali, il rispetto dei limiti sopra indicati in prossimità dei recettori.

4 - Entro 5 gg dalla comunicazione di deroga, l'ufficio SUAP si riserva la possibilità di richiedere integrazioni alla documentazione presentata ovvero di negare o concedere l'emissione sonora in deroga del cantiere. Nel caso di richiesta di integrazioni l'ufficio si esprime se rilasciare o negare la deroga entro i successivi 5 gg dalla consegna delle integrazioni richieste.

### **ART. 17 CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI DEROGHE ORDINARIE - AUTORIZZAZIONE**

1 - Rientrano in questa casistica i cantieri che non possono rispettare anche uno solo dei criteri previsti per la deroga semplificata di cui all'art. 16. In tali casi, il legale rappresentante dell'attività di cantiere dovrà richiedere la deroga presentando apposita domanda conforme all'allegato **Modello 05**, almeno 45 gg prima dell'attivazione del cantiere; in tale domanda devono essere precisati i limiti di orario e di rumorosità in deroga richiesti, nonché specificata la motivazione per cui non è possibile il rispetto delle condizioni di cui all'articolo precedente.

2 - Alla richiesta dovrà essere allegata una relazione dettagliata, redatta da un tecnico competente in acustica, che deve contenere tutti gli elementi elencati in appendice al **Modello 05**.

3 - L'ufficio SUAP, entro 10 gg dal ricevimento dell'istanza, trasmette all'USL apposita richiesta di parere in merito alla relazione di cui al comma precedente e, in base all'esito dell'istruttoria, autorizza o meno l'attività rumorosa temporanea in deroga con le eventuali prescrizioni.

Copia della domanda potrà essere inviata anche all'Ufficio Urbanistica ed Edilizia per le verifiche di competenza in merito alla titolarità e conformità dei lavori.

Entro 30 gg dalla domanda di deroga, l'ufficio SUAP si riserva la possibilità di richiedere integrazioni alla documentazione presentata.

4 - In caso di richiesta di integrazioni, l'ufficio SUAP si esprime se rilasciare o negare l'autorizzazione in deroga entro 30 gg dalla consegna delle integrazioni richieste.

### **ART. 18 EMERGENZE**

I cantieri edili, stradali o assimilabili attivati per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc...) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, non sono tenuti all'osservanza di quanto stabilito nel presente Titolo, limitatamente al periodo necessario per l'intervento d'emergenza, e pertanto si intendono autorizzate in deroga.

### **ART. 19 APPALTI PER MANUTENZIONE STRADE E SOTTOSERVIZI**

Per quanto riguarda gli appalti che gli uffici comunali o altri Enti o Aziende titolari di servizi pubblici affidano per la manutenzione delle strade e/o dei sottoservizi, sarà cura degli uffici e delle Aziende stesse inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese appaltanti di ottenere le autorizzazioni in deroga ai limiti acustici ai sensi della normativa vigente e del presente Regolamento, ove ne ricorrano le condizioni.

Qualora, invece, per singoli interventi programmati e quindi non effettuati in condizioni di emergenza di cui all'art. 18 del presente regolamento, si superassero i limiti acustici, le ditte risultanti aggiudicatrici dei lavori dovranno presentare al SUAP una richiesta di autorizzazione in deroga, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 16 e 17 del presente Regolamento.

## **ART. 20 COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI EDILIZI**

Nei permessi edilizi a costruire e nelle concessioni lavori in sede stradale deve essere riportata la prescrizione: *“L’attivazione di macchine rumorose e l’esecuzione di lavori rumorosi, è consentita nei limiti di rumore indicati dal Regolamento Comunale di Attuazione della Classificazione Acustica del territorio comunale e per la Disciplina delle Attività Rumorose, secondo quanto riportato nel Regolamento stesso”*.

## **Art. 21 GRANDI OPERE**

1. Ai fini del presente articolo vengono individuate come grandi opere tutti quegli interventi infrastrutturali, edilizi e urbanistici, che per la loro complessità richiedano un’articolazione particolare delle autorizzazioni in deroga ai limiti di rumorosità (per esempio nuove infrastrutture stradali, nuove lottizzazioni edilizie di area vasta).
2. Nel caso di opere pubbliche nei bandi di gara per l’appalto delle opere dovrà essere inserito l’obbligo per le imprese aggiudicatrici di ottenere le autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore, ai sensi della normativa vigente e del presente regolamento.
3. Le autorizzazioni in deroga per le grandi opere dovranno essere richieste al momento della presentazione del progetto e saranno rilasciate dal Comune, previo parere di legge. Le autorizzazioni saranno strutturate in due parti distinte:

1° PARTE: un’autorizzazione generale che avrà valore per tutta la durata dei lavori, per ottenere la quale il soggetto appaltante dovrà presentare una domanda contenente:

- una relazione generale descrittiva dell’attività, redatta da tecnico competente in acustica, con i valori limite da conseguire anche presso i recettori potenzialmente più disturbati, da individuare con apposita planimetria;
- una procedura di accettazione redatta dalla direzione del cantiere dei macchinari che vi operano, che sostituisce l’elenco previsto dalla D.P.G.R. n.2/R del 2014 e contenente:
  - le caratteristiche delle macchine che possono essere accettate nel cantiere;
  - il nominativo del responsabile di tale decisione;
  - le modalità con cui viene accertata l’idoneità dei macchinari;
  - le modalità di registrazione delle macchine accettate e della apposizione di contrassegno identificativo;
  - l’individuazione dei percorsi di accesso al cantiere.

2° PARTE: un’autorizzazione di dettaglio per ogni fase della lavorazione, per ottenere la quale il soggetto appaltante dell’esecuzione dei lavori deve presentare la documentazione prevista per l’autorizzazione in deroga, con l’eccezione di quanto già prodotto nella parte generale.

## **CAPO 2 SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL’APERTO**

### **ART. 22 DISPOSIZIONI GENERALI**

1 - Il Capo in oggetto regola le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile di cui all’art. 4 del presente Regolamento.

2 - Le aree destinate a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto sono le seguenti:

- Area a Pubblico Spettacolo Piazza Samonà;

- Area a Pubblico Spettacolo Il Poggione;
- Area a Pubblico Spettacolo Campo Sportivo Capoluogo;
- Area a Pubblico Spettacolo Parco Montopolo;
- Area a Pubblico Spettacolo Zona Sportiva Cerbaia;
- Area a Pubblico Spettacolo Campo Sportivo Mercatale.

3 - La localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto è individuata nella cartografia del Piano Comunale di Classificazione Acustica del territorio comunale vigente. Lo svolgimento delle manifestazioni in tali aree è regolamentato dal successivo art. 24, nonché dal Regolamento di attuazione per le aree destinate a pubblico spettacolo, allegato al presente regolamento.

4 - Fermo restando la definizione di manifestazioni a carattere temporaneo di cui all'art. 4 del presente Regolamento, per feste popolari, sagre, luna park o manifestazioni assimilabili che coinvolgono attività, impianti o macchinari con diversi soggetti titolari, dovrà essere individuato un responsabile unico della manifestazione in relazione alle emissioni rumorose prodotte, nell'ambito dello svolgimento della stessa, dal complesso di tutte le attività.

5 - Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati nel corso delle manifestazioni dovranno essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore degli ambienti abitativi limitrofi.

6 - Ai sensi dell'art. 16 comma 2 del Regolamento regionale D.P.G.R. n. 2/R del 08/01/2014, come modificato dal Regolamento regionale D.P.G.R. n. 38/R del 07/07/2014, nel caso di manifestazioni che si svolgano al di fuori delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, di cui al successivo art. 25, anche se riferite a eventi o sorgenti di rumore diverse, possono essere rilasciate per la stessa "area acustica" di cui al successivo art. 23, autorizzazioni in deroga per un totale di giorni all'anno, computato per ciascuna delle fasce orarie notturna e diurna di cui al D.P.C.M. 14/11/1997, non superiore a:

a) se all'aperto ed organizzate o patrocinate dagli enti locali e soggetti pubblici:

- 30 giorni per le aree di classe V e VI
- 25 giorni per le aree di classe IV
- 20 giorni per le aree di classe III
- 15 giorni per le aree di classe I e II ricadenti in aree protette previa acquisizione del parere dell'ente gestore dell'area e nel rispetto delle condizioni dettate dai commi 5bis e 5ter dell'art. 16 del Regolamento regionale D.P.G.R. n. 2/R del 08/01/2014, come modificato dal Regolamento regionale D.P.G.R. n. 38/R del 07/07/2014.

b) nell'ambito del limite massimo di giorni individuato dalla lettera a), se all'aperto ed organizzate da soggetti privati:

- 20 giorni per le aree di classe V e VI
- 15 giorni per le aree di classe IV
- 10 giorni per le aree di classe III
- 5 giorni per le aree di classe I e II ricadenti in aree protette previa acquisizione del parere dell'ente gestore dell'area e nel rispetto delle condizioni dettate dai commi 5bis e 5ter dell'art. 16 del Regolamento regionale D.P.G.R. n. 2/R del 08/01/2014, come modificato dal Regolamento regionale D.P.G.R. n. 38/R del 07/07/2014.

c) se al chiuso, 5 giorni da chiunque siano organizzate.

7 - Ai sensi dell'art. 16 comma 2 bis del Regolamento regionale D.P.G.R. n. 2/R del 08/01/2014, come modificato dal Regolamento regionale D.P.G.R. n. 38/R del 07/07/2014, il Comune può, dandone adeguata motivazione, con atto deliberativo della Giunta comunale, aumentare i limiti massimi di giorni di cui alla lett. b) del comma precedente, fermo restando il limite massimo totale di



giorni di cui alla lett. a) del medesimo comma. Il Comune si riserva di decidere annualmente, anche in base allo storico delle richieste e alle previsioni, se incrementare o meno il numero massimo di eventi autorizzabili in deroga organizzati dai privati.

8 – I limiti massimi di giorni indicati al comma 6 del presente articolo sono riferiti all'area interessata di cui all'art. 23 del presente regolamento e non possono essere superati anche in caso di richieste provenienti da soggetti diversi o per eventi o sorgenti di rumore diverse.

9- Le comunicazioni ovvero le domande di autorizzazione per la deroga (semplificata o ordinaria) di cui al presente Capo devono essere presentate:

- al SUAP, se soggetto giuridico;
- all'ufficio Ambiente per tutti gli altri casi.

### **ART. 23 GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE**

1 - Per la gestione delle autorizzazioni in deroga, l'amministrazione comunale utilizzerà un apposito database georeferenziato. Il database comprenderà i seguenti elementi minimi: edificato (edifici ricettori) e posizioni di localizzazione degli eventi richiesti in deroga.

2 - Ad ogni edificio ricettore sarà associato il valore massimo di eventi ammissibili (definito in base alla classe acustica associata, come previsto dal D.P.G.R. n. 38/R/2014) sia come numero di eventi organizzati da soggetti pubblici che da soggetti privati.

3 - Allo stesso tempo, per ogni richiesta in deroga, il Comune registrerà la posizione dell'evento e la tipologia (in particolare verrà registrato se l'evento è organizzato da soggetti pubblici o privati) e costruirà l'area di influenza acustica dello stesso definita sulla base di quanto riportato nella relazione tecnica associata alla richiesta in deroga. La definizione di tale area permetterà di incrementare un contatore "eventi" associato ad ogni edificio ricettore presente nell'area di influenza acustica dell'evento.

4 - L'evento sarà autorizzabile fino al raggiungimento del numero massimo di eventi ammissibili per i ricettori limitrofi, inteso sia come valore totale di eventi sia come valore massimo per tipologia (eventi organizzati da soggetti pubblici o privati).

5 –Al fine di individuare correttamente la posizione dell'evento, il titolare della manifestazione temporanea deve presentare, unitamente al modello di richiesta della concessione di deroga, idonea documentazione tecnica con l'identificazione dell'area interessata dalla manifestazione e soprattutto dalla posizione delle sorgenti rumorose.

6 - Per i ricettori non ricadenti nell'area di influenza acustica si sottintende il rispetto dei limiti di zona incluso il criterio differenziale di immissione.

### **ART. 24 ATTIVITA' TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI NELLE AREE DESTINATE A PUBBLICO SPETTACOLO**

1 – Le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto realizzate nelle aree destinate a pubblico spettacolo devono rispettare le condizioni stabilite dal Regolamento di utilizzo delle aree destinate a pubblico spettacolo (Allegato "*Regolamento di utilizzo delle aree destinate a pubblico spettacolo del comune di San Casciano in Val di Pesa*").

In generale, dovranno essere garantite le seguenti condizioni:

- **limiti acustici:** esternamente all'area coincidono con i limiti di zona (assoluti di immissione e di emissione) in prossimità dei recettori presenti; internamente all'area coincidono con quelli definiti dal Regolamento di utilizzo delle aree destinate a pubblico spettacolo (Allegato: Regolamento di attuazione per le aree destinate a pubblico spettacolo). In particolare il Regolamento definisce il livello massimo da rispettare in una postazione di controllo interna all'area (PC). Tale livello nella postazione PC potrà essere utilizzato dal tecnico competente in

acustica incaricato dall'organizzazione dell'evento per la regolazione degli impianti elettroacustici e/o degli strumenti musicali, ma anche dagli Enti di controllo per gli eventuali accertamenti. Il controllo ispettivo nella postazione PC durante l'evento è effettuabile solo qualora tale postazione non risulti influenzata in maniera significativa dal rumore antropico dei partecipanti all'evento (qualora tale condizione non sia presente la verifica ispettiva dovrà essere necessariamente effettuata al ricettore);

- **orario dell'attività:** si svolge nelle fasce orarie stabilite dal Regolamento di utilizzo delle aree destinate a pubblico spettacolo (Allegato: Regolamento di attuazione per le aree destinate a pubblico spettacolo).

2 - Il legale rappresentante della manifestazione richiedente l'uso dell'area dovrà presentare apposita comunicazione conforme all'allegato **Modello 06**, almeno 15 gg prima dell'inizio della manifestazione.

3 - È implicitamente concessa la deroga al criterio differenziale per la durata della manifestazione.

4 - Qualora si preveda che la manifestazione non possa rispettare le condizioni dettate dal Regolamento di attuazione per le aree destinate a pubblico spettacolo, dovrà essere acquisita apposita autorizzazione in deroga con le modalità di cui ai successivi articoli del presente Capo.

#### **ART. 25 MANIFESTAZIONI TEMPORANEE AL DI FUORI DELLA AREE DESTINATE A PUBBLICO SPETTACOLO - DEROGA SEMPLIFICATA – COMUNICAZIONE**

1 - Ai sensi dell'art. 16 comma 1 del Regolamento regionale D.P.G.R. n. 2/R del 08/01/2014, come modificato dal Regolamento regionale D.P.G.R. n. 38/R del 07/07/2014, le emissioni sonore prodotte da manifestazioni temporanee di cui all'art. 4, possono essere autorizzate in deroga, con le seguenti condizioni:

- **periodo:** tutto l'anno
- **giorni:** tutti
- **orario:** dalle ore 10.00 alle ore 24.00
- **limiti di emissione da rispettare in ambiente esterno:**
  - 70 dB(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e 60 dB(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00;
  - 65 dB(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e 55 dB(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00negli ambienti interni, a finestre aperte ed alla distanza di 1 metro dalla finestra, dell'unità abitativa maggiormente esposta al rumore facente parte dell'edificio interessato dalle emissioni sonore.
- **limiti di emissione da rispettare in ambiente interno strutturalmente collegato nel caso di attività temporanee al chiuso:**
  - 60 dB(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e 50 dB(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00.

2 - Il legale rappresentante della manifestazione temporanea che dia luogo ad emissioni sonore per le quali è previsto il superamento dei limiti acustici della zona di appartenenza deve presentare apposita comunicazione di deroga alle emissioni sonore, conforme all'allegato **Modello 07** (se di durata fino a 3 giorni) ovvero all'allegato **Modello 08** (se di durata superiore a 3 giorni) almeno 15 giorni e non oltre 45 giorni prima dell'inizio dell'attività. In tale istanza devono essere precisati i limiti di orario e di rumorosità in deroga richiesti e la loro motivazione. Inoltre, dovranno essere specificati gli accorgimenti tecnici adottati per limitare il disturbo ai residenti della zona e comunque dovrà essere allegata la documentazione riportata nei modelli allegati e precisamente:

a) Per manifestazione **fino a 3 giorni:**

- Relazione descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile;
- Pianta dettagliata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici potenzialmente esposti al rumore.

b) Per manifestazione **superiore a 3 giorni**, in aggiunta a quanto indicato al punto precedente:

- Elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore;
- Relazione redatta da un tecnico competente ai sensi dell'art.16 della L.R. n.89/1998 da cui si possa desumere, sulla base delle misurazioni effettuate o dell'utilizzo dei modelli matematici previsionali, il rispetto dei limiti sopraindicati in prossimità dei ricettori.

3 - Entro 5 gg dalla comunicazione di deroga, l'Ufficio SUAP / Ambiente si riserva la possibilità di richiedere integrazioni alla documentazione presentata ovvero di negare o concedere l'emissione sonora in deroga della manifestazione. Nel caso di richiesta di integrazioni l'ufficio si esprime se rilasciare o negare la deroga entro i successivi 5 gg dalla consegna delle integrazioni richieste.

#### **ART. 26 MANIFESTAZIONI TEMPORANEE AL DI FUORI DELLE AREE DESTINATE A PUBBLICO SPETTACOLO - DEROGA ORDINARIA - AUTORIZZAZIONE**

1 - Le immissioni sonore prodotte da manifestazioni temporanee di cui all'art. 4 che si svolgono in spazi all'aperto o al chiuso in locali strutturalmente non collegati con possibili recettori possono essere autorizzate anche in deroga, oltre a quella già prevista all'art. 25, con le seguenti condizioni:

- **periodo:** tutto l'anno
- **giorni:** tutti
- **numero di giorni per singola richiesta e per singola area:** massimo 2 giorni consecutivi, nel rispetto sempre del numero massimo di deroghe di cui all'art. 22
- **limiti massimi:** il limite massimo di livello equivalente derogato verrà valutata dall'USL competente.

2 - Il legale rappresentante della manifestazione richiedente la deroga deve presentare domanda conforme all'allegato **Modello 09** almeno 45 giorni e non oltre 75 giorni prima dell'inizio dell'attività. In tale domanda devono essere precisati i limiti di orario e di rumorosità in deroga richiesti e la loro motivazione. Inoltre, dovranno essere specificate le particolari esigenze locali o le ragioni di pubblica utilità per la manifestazione per la quale viene richiesta la deroga e dovrà essere allegata la documentazione prevista dal modello allegato.

3 - L'Ufficio SUAP/Ambiente verifica la sussistenza delle condizioni di cui sopra specificate dal legale rappresentante della manifestazione e, in caso affermativo, entro 10 gg dal ricevimento dell'istanza invia all'USL competente apposita richiesta di parere in merito alla documentazione di cui al comma precedente. L'Ufficio SUAP/Ambiente autorizza o meno, in base all'esito dell'istruttoria, la manifestazione temporanea in deroga. L'Ufficio SUAP/Ambiente entro 10 gg dalla richiesta di deroga, ovvero a seguito di richiesta dell'USL si riserva la possibilità di richiedere integrazioni alla documentazione presentata.

4 - In caso di parere negativo da parte dell'USL, l'Ufficio SUAP/Ambiente comunica al legale rappresentante il diniego dell'autorizzazione, informandolo della facoltà di presentare comunicazione ai sensi dell'art. 25, anche in deroga alle tempistiche dettate dal comma 2 del medesimo art. 25.

#### **ART. 27 ATTIVITA' RICORRENTI**

1 - Per manifestazioni e attività ricorrenti come definite all'art. 4 del presente Regolamento, il legale rappresentante può rimandare alla documentazione già in possesso dell'Amministrazione Comunale, con validità non superiore a cinque anni, dichiarando che l'attività si svolgerà nelle stesse condizioni di cui alla relazione predetta.

2 - La comunicazione in tale caso andrà sempre presentata in conformità all'allegato relativo alla tipologia di attività e nei tempi previsti nel presente regolamento per il tipo di deroga richiesta.

3 - È fatta salva la facoltà dell'ufficio SUAP/Ambiente di richiedere comunque idonea documentazione qualora ritenga non si possa configurare la condizione di "attività ricorrente".

## CAPO 3 ALTRE ATTIVITA' TEMPORANEE

### **ART. 28 SPETTACOLI PIROTECNICI**

1 - Le attività e le manifestazioni che prevedono lo svolgimento di spettacoli pirotecnici di fuochi artificiali, sia a terra che aerei, sono soggetti al rilascio di deroga semplificata ai sensi e con le modalità dell'art. 25.

2 - Gli spettacoli pirotecnici di cui al presente articolo devono comunque rispettare le seguenti condizioni:

- **periodo:** tutto l'anno
- **giorni:** tutti
- **orario:** entro le ore 23,30
- **limiti di emissione:** 70 dB(A) dalle ore 10,00 alle ore 22,00 e 60 dB(A) dopo le ore 22,00

È implicitamente concessa la deroga al criterio differenziale per la durata della manifestazione.

3 - Sono da ritenersi autorizzati in deroga fino alle ore 24.00 gli spettacoli pirotecnici organizzati in occasione delle festività, civili e religiosi, di rilevanza pubblica.

4 - Anche le deroghe rilasciate per lo svolgimento di spettacoli pirotecnici di cui al presente articolo concorrono al raggiungimento del numero massimo di eventi annui di cui all'art. 22.

## **TITOLO IV- ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE**

### **ART. 29 ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE**

#### 1 – Allarmi acustici

Le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme non sono soggette ai limiti del presente regolamento; tali sistemi devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad una durata massima di 15 minuti nell'arco di una giornata.

#### 2 - Pubblicità fonica

La pubblicità fonica all'interno dei centri abitati è consentita esclusivamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00.

La pubblicità fonica non è ammessa nelle aree di classe acustica I e II.

#### 3 - Altre attività

L'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorose, effettuate all'interno dei centri abitati, non disciplinate dalla Legge n. 447/1995, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi ed altre attività simili svolte a fini privati, potrà essere effettuato, al netto delle disposizioni normative e regolamentari sovraordinate, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- giorni feriali: dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00
- giorni festivi: dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione dei lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00. Il sabato e i giorni festivi dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

### **ART. 30 ALTRE ATTIVITÀ OCCASIONALI**

Sono da ritenersi autorizzate in deroga fino alle ore 24.00 le seguenti attività / manifestazioni:

- processioni religiose
- commemorazioni pubbliche
- carri carnevaleschi
- rievocazioni storiche

## **TITOLO V CONTROLLI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 31 ISTANZE E SEGNALAZIONI DI DISTURBO**

1 - Per segnalare situazioni di disturbo legate all'inquinamento acustico prodotto dalle attività disciplinate dal presente regolamento, ivi comprese le attività stagionali e temporanee anche in deroga, i cittadini devono rivolgersi direttamente al Comune. La segnalazione deve contenere almeno gli elementi indicati nell'allegato **Modello 10** (nominativo, recapito, tipologia della sorgente disturbante).

2 - L'ufficio Ambiente, contestualmente all'attivazione degli enti competenti al controllo, in funzione della problematica segnalata, procede alla comunicazione dell'avvio del procedimento al soggetto che esercita l'attività oggetto della segnalazione. L'obbligo di tale comunicazione non sussiste nel caso di segnalazione per disturbo da attività temporanea.

### **ART. 32 CONTROLLI**

1 - Ai sensi della L. n. 447/95 e della L.R. n. 89/98, l'attività di controllo relativa al rispetto della vigente normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico e delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza dell'Amministrazione Comunale, che si avvale del supporto tecnico di ARPAT (per la verifica del rispetto della normativa) e dell'USL competente (per gli aspetti igienico-sanitari) nell'ambito delle rispettive competenze.

2 - L'organo deputato al controllo, in quanto organo accertatore, provvede ad effettuare le misure fonometriche (se necessarie), ad elevare sanzioni (qualora previste) e a trasmettere al Comune un rapporto relativo agli accertamenti effettuati, contenente indicazioni sugli eventuali provvedimenti da adottare.

3 - La Polizia Locale effettua controlli relativamente alla presenza presso l'attività della documentazione di VIAC ovvero della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ove prevista, verificandone la regolare presentazione al Comune, gli orari di utilizzo di macchine o impianti rumorosi e la loro dislocazione in relazione a quanto indicato nella documentazione di VIAC. In particolare per le attività di cui all'art. 9 che utilizzano impianti elettroacustici la Polizia Locale procederà alla verifica delle modalità di utilizzo.

4 - Le violazioni alle disposizioni normative e regolamentari inerenti la tutela dall'inquinamento acustico riportate nel presente regolamento comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 35 e l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 33 e 34.

### **ART. 33 COMUNICAZIONI**

1 - Nel caso che, a seguito di controlli presso un'attività permanente che dia luogo ad emissioni sonore, venga riscontrata la mancanza della relazione di VIAC ovvero della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui al precedente art. 5, l'ufficio SUAP inoltrerà al titolare la richiesta di presentazione della relazione di VIAC ove prevista ovvero la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo le modalità stabilite al Titolo II del presente regolamento. Oltre il termine stabilito nella richiesta di cui sopra gli impianti, i macchinari e le apparecchiature che danno luogo alle emissioni acustiche non possono essere utilizzati.

2 - Per le attività, sia permanenti sia temporanee, ad esclusione di quelle previste al CAPO 2 del TITOLO III, che a seguito di un controllo risultino difformi da quanto presentato e dichiarato nella documentazione di VIAC, l'ufficio SUAP / Ambiente procederà alla comunicazione al titolare dell'attività della non sussistenza delle condizioni per poter utilizzare gli impianti rumorosi.

3 - Le comunicazioni di cui ai commi precedenti dovranno essere inviate per conoscenza anche agli enti ed uffici comunali per i controlli di competenza.

### **ART. 34 ORDINANZE**

1 - Per le attività di cui all'art. 9 per le quali, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 32, sia

stata riscontrata la mancanza della VIAC ovvero della dichiarazione dell'atto di notorietà prevista all'art. 5, ovvero il superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente, l'ufficio SUAP dispone, con specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/00, l'interruzione immediata dell'utilizzo dell'impianto rumoroso ovvero l'adozione di un sistema per impedire la manomissione dell'impianto audio, la registrazione dati di funzionamento del limitatore e lo scarico dati su supporto informatico, oltre l'applicazione della relativa sanzione amministrativa prevista al successivo art. 36.

2 - Per tutte le attività, anche diverse da quelle di cui all'art. 9, in caso di constatazione di superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente o di difformità dal presente regolamento, su proposta dell'organo di vigilanza, il Sindaco dispone, con specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/00, il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico. Tale termine, che potrà essere eventualmente prorogato una sola volta su richiesta adeguatamente motivata e documentata, non potrà comunque essere superiore a 90 giorni. È fatta salva la possibilità di richiedere interventi di immediata realizzazione per situazioni particolarmente gravose, su segnalazione dell'organo accertatore.

3 - Al termine degli interventi di riduzione a conformità, il rispetto della normativa dovrà essere attestato a cura della ditta con la presentazione di apposita documentazione di impatto acustico di cui all'art. 5 contenente la descrizione degli interventi posti in essere e la dichiarazione che tali interventi garantiscono il rispetto dei limiti di legge. La riattivazione degli impianti rumorosi sarà subordinata all'espressione del parere favorevole (nulla osta acustico) da parte di ARPAT ovvero dell'USL per le rispettive competenze.

4 - Per particolari situazioni in cui le emissioni sonore prodotte durante lo svolgimento di una qualunque attività possano recare un maggiore e ingiustificato disturbo verso terzi, il Sindaco, su proposta motivata dell'USL o di altro organo di controllo (ARPAT, Polizia Locale), può disporre con propria ordinanza ai sensi dell'art. 9 della L. n. 447/95 il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'eventuale inibitoria parziale o totale di determinate attività potenzialmente rumorose, anche autorizzate in deroga.

### **ART. 35 SANZIONI PRINCIPALI E ACCESSORIE**

1 - Il mancato rispetto delle prescrizioni o disposizioni del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 258,23 a euro 10.329,14 di cui all'art. 10 comma 3 della L. n. 447/95.

2 - In caso di assenza della prescritta autorizzazione comunale prevista al TITOLO III CAPO 2 del presente Regolamento ovvero in caso di contravvenzione alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, la sanzione applicata sarà quella prevista dall'art. 17 comma 1 della L.R. n. 89/98 e successive modificazioni e integrazioni (da euro 500,00 a euro 20.000,00).

3 - Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco legittimamente adottata ai sensi dell'art. 34 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa al pagamento di una somma da euro 1.032,91 a euro 10.329,14, di cui all'art. 10 comma 1 della L. n. 447/95.

4 - Alle violazioni delle disposizioni di cui all'art. 9 del presente Regolamento, oltre alle sanzioni già previste ai commi precedenti, si applicano se compatibili le sanzioni di cui al del R.D. n. 773/1931 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, da applicare nel periodo di maggiore affluenza della tipologia di attività e della L.R. n. 28/2005 - Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.

5 – Alla seconda violazione avvenuta nell'arco temporale di 12 mesi dalla prima di cui al comma 2 del presente articolo del Regolamento, oltre alle sanzioni già previste ai commi precedenti, si applica la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione quando concessa e sospensione di qualsiasi attività di spettacolo e manifestazione che preveda la deroga di cui al citato TITOLO III CAPO 2 del presente Regolamento, per un periodo di 12 mesi dalla data di accertamento della violazione da parte

dell'ente di controllo.

6 - Il mancato rispetto delle norme di cui all'art. 32 del presente Regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 7/bis della L. 267/00 e comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 75,00.

7 - Si applicano tutte le disposizioni di cui alla L. n. 689/81 ed in particolare quelle di cui all'art 13 della medesima legge ovvero il sequestro delle apparecchiature mediante le quali vengono poste in essere le emissioni sonore abusive. In alternativa potrà essere disposta immediatamente l'applicazione dei sigilli agli impianti in modo da impedire la prosecuzione dell'attività illecita. Tale facoltà non si estendono ai servizi pubblici essenziali essendo riservate esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri.

### **ART. 36 MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

Gli adeguamenti normativi conseguenti all'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative sono inserite nel presente Regolamento con atto del Responsabile del Servizio.

Tutte le altre modifiche al presente Regolamento devono essere approvate dal Consiglio Comunale.

### **ART. 37 MODULISTICA**

L'uso della modulistica allegata è obbligatorio; modifiche sostanziali alla modulistica sono approvate con atto del Responsabile del Servizio.

### **ART. 38 TERMINI DI APPLICAZIONE**

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno della pubblicazione di apposito avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana dell'avvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale, da effettuarsi entro 30 giorni dall'approvazione stessa.

### **ART. 39 DISPOSIZIONI FINALI**

1 - Le attività di cui all'art. 9, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che abbiamo già presentata la relazione di VIAC ovvero la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 5, devono adeguarsi immediatamente alle disposizioni di cui al comma 2 lettera a) del medesimo articolo presentando opportuna dichiarazione e entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento alle disposizioni di cui al comma 2 lettera b) del medesimo articolo.

2 - Le attività di cui all'art. 9, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che invece non abbiamo già presentata la relazione di VIAC ovvero la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 5, dovranno presentare all'ufficio SUAP, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tale documentazione nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 lett. b) dell'art. 9 (adozione di un sistema di limitazione audio e installazione di sistemi di sospensione e/o giunti isolanti). Queste attività, invece, devono adeguarsi immediatamente alle disposizioni di cui al comma 2 lettera a) dell'art. 9 presentando opportuna dichiarazione.

3 - Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari comunali disciplinanti la medesima materia qualora in contrasto con il contenuto del presente regolamento.

4 - È abrogato il Regolamento comunale di attuazione della Classificazione Acustica del territorio comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 15/06/2016.





COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA  
Città Metropolitana di Firenze

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA  
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE**

**ALLEGATO**

**REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELLE AREE DESTINATE A PUBBLICO SPETTACOLO DEL  
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA**



## INDICE

<b>1. INTRODUZIONE .....</b>	<b>2</b>
<b>1.1 Gruppo di lavoro .....</b>	<b>2</b>
<b>2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1.1 Classi acustiche .....</b>	<b>5</b>
<b>3. SCENARI DI EMISSIONE .....</b>	<b>7</b>
<b>3.1 Area a Pubblico Spettacolo Piazza Samonà .....</b>	<b>7</b>
<b>3.2 Area a Pubblico Spettacolo Il Poggione .....</b>	<b>9</b>
<b>3.3 Area a Pubblico Spettacolo Campo Sportivo Capoluogo .....</b>	<b>10</b>
<b>3.4 Area a Pubblico Spettacolo Parco Montopolo .....</b>	<b>12</b>
<b>3.5 Area a Pubblico Spettacolo Zona Sportiva Cerbaia .....</b>	<b>13</b>
<b>3.6 Area a Pubblico Spettacolo Campo Sportivo Mercatale .....</b>	<b>16</b>
<b>4. SCENARI DI IMMISSIONE: CENSIMENTO DEI RICETTORI MAGGIORMENTE DISTURBATI .....</b>	<b>18</b>
<b>5. VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO .....</b>	<b>32</b>
<b>5.1 Livello di emissione massimo in Piazza Samonà .....</b>	<b>33</b>
<b>5.2 Livello di emissione massimo al Poggione .....</b>	<b>34</b>
<b>5.3 Livello di emissione massimo al Campo Sportivo Capoluogo .....</b>	<b>35</b>
<b>5.4 Livello di emissione massimo al Parco Montopolo.....</b>	<b>36</b>
<b>5.5 Livello di emissione massimo nella Zona Sportiva Cerbaia .....</b>	<b>38</b>
<b>5.6 Livello di emissione massimo nel Campo Sportivo Mercatale .....</b>	<b>39</b>
<b>5.7 Livello assoluto di immissione .....</b>	<b>40</b>
<b>6. CONCLUSIONI .....</b>	<b>41</b>



## 1. INTRODUZIONE

Il Comune di San Casciano in Val di Pesa ha affidato a Vie en.ro.se. Ingegneria S.r.l. con Determinazione n. gen. 1500 del 20/12/2021 il "servizio di architettura e ingegneria per la revisione ed aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica Comunale (PCCA) vigente nonché i documenti di VAS di cui alla L.R. 10/2010", integrato successivamente con l'incarico per l'aggiornamento dei modelli acustici e del regolamento di utilizzo delle aree destinate a pubblico spettacolo (Atto di sottomissione per l'estensione entro il limite del cosiddetto quinto d'obbligo dell'affidamento per il "*Servizio di architettura e ingegneria per la revisione ed aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica Comunale (PCCA) nonché documenti di VAS di cui alla L. R. n. 10/2010*" sottoscritto il 09/11/2022).

Il presente elaborato si pone l'obiettivo di recepire le modifiche apportate dalla proposta di aggiornamento del Piano Comunale di Classificazione Acustica e, attraverso un'analisi modellistica dedicata, indicare le condizioni di utilizzo delle aree di pubblico spettacolo al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dall'Art. 11 comma 1 lettera a) del D.P.G.R.T. n.2/R del 08/01/2014.

Nel precedente P.C.C.A. erano state individuate dal Comune sette aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto.

Sulla base dell'analisi dell'effettivo utilizzo delle suddette aree ed anche delle previsioni future, l'Amministrazione Comunale ha deciso di confermare le seguenti sei aree:

- Area a Pubblico Spettacolo Piazza Samonà;
- Area a Pubblico Spettacolo Il Poggione;
- Area a Pubblico Spettacolo Campo Sportivo Capoluogo;
- Area a Pubblico Spettacolo Parco Montopolo;
- Area a Pubblico Spettacolo Zona Sportiva Cerbaia;
- Area a Pubblico Spettacolo Campo Sportivo Mercatale.

Nella presente relazione vengono analizzati, per ogni area di pubblico spettacolo, lo scenario di emissione (descrizioni delle sorgenti e loro posizionamento nell'area) e quello di immissione (analisi dei ricettori maggiormente disturbati dall'impatto acustico dell'attività) fornendo indicazioni sulle modalità di utilizzo dell'area al fine di rispettare i limiti di legge.

### 1.1 Gruppo di lavoro

Il servizio di aggiornamento dell'attuale PCCA e la successiva integrazione di incarico per l'aggiornamento del regolamento di utilizzo delle aree destinate a pubblico spettacolo di cui alla presente relazione è stato assolto da Vie en.ro.se. Ingegneria S.r.l. con la collaborazione del Settore Urbanistica, Edilizia Residenziale Pubblica e Ambiente del Comune di San Casciano in Val di Pesa.

Il gruppo di lavoro che ha partecipato alla realizzazione del presente studio è costituito da:

- Ing. Francesco Borchì, Direttore Tecnico di Vie en.ro.se. Ingegneria S.r.l., iscritto all'ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze al n. 4091 e tecnico competente in acustica iscritto all'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA) al n. 7919;
- Arch. Sara Delle Macchie, Collaboratrice, iscritta all'ordine degli Architetti della provincia di Firenze al n. 8950 e tecnico competente in acustica iscritta all'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA) al n. 12268;



Regolamento comunale di Attuazione della classificazione acustica del Comune di  
San Casciano in Val di Pesa

Allegato: Regolamento di utilizzo delle aree destinate a pubblico spettacolo

---

- Ing. Paola Pulella, Collaboratrice, iscritta all'ordine degli Ingegneri della provincia di Pisa al n. 3834 e tecnico competente in acustica iscritta all'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA) al n.12282.



## 2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

### **Riferimenti legislativi nazionali:**

- Legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".
- D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".
- D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento da rumore".
- Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161."

### **Riferimenti legislativi regionali:**

- Legge Regionale 1 dicembre 1998, n.89 "Norme in materia di inquinamento acustico".
- D.P.G.R. Toscana 8 gennaio 2014, n. 2/R "Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della L.R. 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)".
- D.P.G.R. Toscana 7 luglio 2014, n.38/R "Modifiche al regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della L.R. 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R".
- D.G.R. Toscana n. 857 del 21 ottobre 2013 "Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, comma 2 e 3 della Legge Regionale n. 89/98".

### **Normativa tecnica:**

- UNI ISO 9613-2:2006 "Acustica - Attenuazione sonora nella propagazione all'aperto - Parte 2: Metodo generale di calcolo"
- UNI/TS 11326-2:2015 "Valutazione dell'incertezza nelle misurazioni e nei calcoli di acustica. Parte 2: confronto con i valori limite di specifica".

### **Riferimenti documentali:**

- "Regolamento di attuazione per le aree destinate a pubblico spettacolo" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 35 del 24 maggio 2006;
- "Modello numerico per Aree a Pubblico spettacolo. Definizione delle condizioni di utilizzo" redatto dallo studio AMBIENTE S.C. nel 2005 nell'ambito della redazione del precedente piano di classificazione acustica;
- "Piano Comunale di Classificazione Acustica" approvato con D.C.C. n. 74 del 21/06/2005.



### 2.1.1 Classi acustiche

Il piano comunale di classificazione acustica contiene la classificazione acustica del territorio che, nel rispetto delle indicazioni di cui all'Allegato 1 del D.P.G.R. n. 2/R del 08/01/2014, individua zone acusticamente omogenee all'interno del territorio comunale e assegna le classi di destinazione d'uso del territorio con i relativi valori limite di cui all'articolo 1 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

La Classificazione Acustica del territorio comunale consiste nell'attribuzione alle diverse aree delle classi acustiche definite dalla Tabella A dell'Allegato del D.P.C.M. 14/11/1997, riportata di seguito.

#### **Tabella A: classificazione del territorio comunale (art.1)**

**CLASSE I - aree particolarmente protette:** rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

**CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale:** rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali

**CLASSE III - aree di tipo misto:** rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici

**CLASSE IV - aree di intensa attività umana:** rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

**CLASSE V - aree prevalentemente industriali:** rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

**CLASSE VI - aree esclusivamente industriali:** rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

*Figura 1- Classi acustiche definite dalla Tabella A dell'Allegato al D.P.C.M. 14/11/1997*

Il D.P.C.M. 14/11/1997 definisce i seguenti valori limite per ognuna della classi acustiche riportate in *Figura 1*.

**Valore limite di emissione:** livello di rumore emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa e riportato al periodo di riferimento diurno e/o notturno.

**Valore limite assoluto di immissione:** livello di rumore immesso da tutte le sorgenti ("rumore ambientale"), misurato in prossimità dei ricettori e riportato al periodo di riferimento diurno e/o notturno.

**Valore limite differenziale di immissione:** differenza aritmetica tra il livello di rumore ambientale ed il livello di rumore residuo, entrambi valutati in termini di  $L_{Aeq}$ . Tale parametro è valutato all'interno degli ambienti abitativi. Con riferimento al D.M. Ambiente 16/03/98, i livelli di rumore ambientale e residuo sono definiti nel seguente modo:

- **Livello di rumore ambientale:** è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A",  $L_{Aeq}$ , prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo.
- **Livello di rumore residuo:** è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A",  $L_{Aeq}$ , che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante.

**Valori di attenzione:** valori di immissione il cui superamento obbliga all'adozione di un Piano di Risanamento Acustico Comunale. I valori limite di attenzione, se riferiti al tempo di riferimento, coincidono



con i valori limite assoluti di immissione, mentre, se riferiti ad un'ora, sono uguali ai valori limite assoluti di immissione aumentati di 10 dBA per il periodo diurno e di 5 dBA per il periodo notturno.

**Valori di qualità:** valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodologie di risanamento disponibili per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge Quadro 447/95.

Inoltre, per quanto riguarda i limiti è stato recentemente introdotto dal D. Lgs. n. 42/2017 un nuovo parametro, il **valore limite assoluto di immissione specifico** ("valore limite di immissione specifico: valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata ai ricettori", art. 9 c.1 del D. Lgs. n. 42/2017), da utilizzare per valutare il contributo di rumore della sorgente sonora specifica in corrispondenza dei ricettori. Tuttavia, il legislatore non ha ancora definito i valori limite per quest'ultimo parametro: tale parametro non è quindi allo stato attuale applicabile. A titolo indicativo, in assenza della definizione dei valori limite assoluti di immissione specifici, il contributo della sorgente viene confrontato con i limiti di emissione come richiesto dalle normative prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 42/2017.

**I limiti a cui far riferimento per le aree destinate a spettacolo sono rappresentati dai limiti di emissione e assoluti di immissione come previsto all'art. 11 del D.P.G.R.T. n.2/R del 2014.** In

particolare, l'Art. 11 comma 1 lettera a) del D.P.G.R.T. n.2/R del 08/01/2014 prevede che per le aree destinate a pubblico spettacolo sia garantito il rispetto dei valori limite di emissione e di quelli assoluti di immissione di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 stabiliti per le zone adiacenti alle aree di pubblico spettacolo in relazione alla loro classe di appartenenza.

Nelle successive tabelle si riportano i valori limite di emissione e assoluti di immissione per le diverse classi acustiche.

Tabella 5 - Valori limite di emissione

Limiti di Emissione - $L_{Aeq}$ in dB(A)		
Classi di destinazione d'uso del territorio	Diurno (6.00 - 22.00)	Notturmo (22.00 - 6.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella 6 - Valori limite assoluti di immissione

Limiti Assoluti di Immissione - $L_{Aeq}$ in dB(A)		
Classi di destinazione d'uso del territorio	Diurno (6.00 - 22.00)	Notturmo (22.00 - 6.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70



### 3. SCENARI DI EMISSIONE

In questo paragrafo verranno descritte le sei aree di pubblico spettacolo con riferimento alla localizzazione delle sorgenti sonore utilizzate durante gli eventi che prevedono l'installazione di un impianto elettroacustico. La localizzazione delle sorgenti è stata effettuata in base alle indicazioni dell'Amministrazione per quanto riguarda l'effettivo utilizzo delle aree durante gli eventi.

Nella presente valutazione previsionale, all'interno delle aree a pubblico spettacolo sono state considerate delle **postazioni di controllo (PC)** per la valutazione delle emissioni sonore generate dall'impianto elettroacustico sopraindicato, a una distanza di circa 15 m dall'area del palco sul quale sono collocate le sorgenti sonore. Le stesse postazioni dovranno essere utilizzate per la taratura e il controllo dei livelli dell'impianto elettroacustico durante lo svolgimento delle manifestazioni che prevedono l'utilizzo di impianti elettroacustici.

Allo stato attuale, i diffusori sono stati modellati in via cautelativa con sorgenti omnidirezionali.

Nella *Tabella 7* vengono riportate le tempistiche di impiego della aree di pubblico spettacolo che l'Amministrazione ha aggiornato rispetto a quanto riportato nel precedente Piano. In particolare, **è prevista una durata massima della manifestazione con uso di impianti elettroacustici e/o strumenti musicali (anche non amplificati) pari a 6 ore, dalle ore 18:00 alle ore 24:00**, con la possibilità di permanenza nell'area fino alle ore 1:00 per garantire il normale deflusso delle persone.

*Tabella 7 - Impiego delle aree di pubblico spettacolo*

Area di pubblico spettacolo	Giorni massimi d'impiego	Orario di utilizzo degli impianti elettroacustici/strumenti musicali
<b>Piazza Samonà</b>	150	18:00 - 24:00
<b>Il Poggione</b>	150	18:00 - 24:00
<b>Campo Sportivo Capoluogo</b>	120	18:00 - 24:00
<b>Parco Montopolo</b>	90	18:00 - 24:00
<b>Zona Sportiva Cerbaia</b>	150	18:00 - 24:00
<b>Campo Sportivo Mercatale</b>	120	18:00 - 24:00

#### 3.1 Area a Pubblico Spettacolo Piazza Samonà

Quest'area è costituita da una piazza di recente ristrutturazione inserita del centro storico di San Casciano Val di Pesa in direzione Sud-Ovest. Su di essa affacciano edifici di interesse pubblico, tra cui il Museo Giuliano Ghelli e la Biblioteca comunale, ma anche appartamenti residenziali riservati ad anziani.

L'area risulta perimetrata da alte mura di cinta che la separano da Piazza della Repubblica e dalle strade interne costituenti la viabilità del centro storico. L'accesso alla piazza è esclusivamente pedonale.

L'area viene utilizzata per manifestazioni ed eventi quali spettacoli teatrali e di danza, ma anche come cinema all'aperto.

Di seguito si riporta un estratto del nuovo schema di zonizzazione acustica in cui si evince che l'intera area e i ricettori limitrofi si trovano in classe IV.





Figura 2- Estratto del Piano Comunale di Classificazione Acustica – Piazza Samonà

Per quanto riguarda le eventuali sorgenti sonore utilizzate in caso di manifestazioni ed eventi, l'area interna alla piazza dove abitualmente viene posizionato il palco è quella più vicina all'ingresso, sul lato Sud-Est, come indicato nella seguente figura. Nella presente valutazione sono stati considerati, come eventuali sorgenti utilizzate per la sonorizzazione degli eventi, due diffusori sonori posizionati come nella figura seguente.



Figura 3- Perimetrazione dell'area di pubblico spettacolo Piazza Samonà con indicazione della posizione del palco e delle sorgenti (S1 e S2) oltre che della postazione di controllo PC



### 3.2 Area a Pubblico Spettacolo Il Poggione

L'area destinata a pubblico spettacolo denominata "Il Poggione" è posta nel capoluogo di San Casciano in Val di Pesa ed è costituita da una zona collinare delimitata dalla via Cassia per Siena (S.R. 2) e dalla via Grevigiana (SP 92). L'area è dotata di servizi e viene utilizzata in particolare per feste di associazioni/partiti, raduni sportivi, feste e ricorrenze. L'area è collegata con un ponte pedonale in vetro e acciaio al centro storico di San Casciano situato a circa 100 metri. Di seguito si riporta un estratto del nuovo schema di zonizzazione acustica in cui si evince che l'intera area e i ricettori limitrofi si trovano in classe IV.



Figura 4- Estratto del Piano Comunale di Classificazione Acustica – Il Poggione

L'area è dotata di una struttura per il palco nella zona centrale, identificata nella *Figura 5*. Nella presente valutazione sono stati considerati, come eventuali sorgenti utilizzate per la sonorizzazione degli eventi, due diffusori sonori posizionati come nella figura seguente.



*Figura 5- Perimetrazione dell'area di pubblico spettacolo Il Poggione con indicazione della posizione del palco e delle sorgenti (S1 e S2) oltre che della postazione di controllo PC*

### 3.3 Area a Pubblico Spettacolo Campo Sportivo Capoluogo

L'area destinata a pubblico spettacolo denominata "Campo Sportivo Capoluogo" è posta a Ovest rispetto al centro storico di San Casciano in Val di Pesa. L'area si trova al centro del complesso residenziale di Santa Maria, sulla ristretta fascia pianeggiante posta sul crinale delle colline che caratterizzano il territorio. La perimetrazione dell'area ha incluso il campo sportivo e la pista di pattinaggio posta in continuità all'area sportiva. L'area viene utilizzata soprattutto in estate per piccoli concerti, per eventi di ballo liscio o simili. Di seguito si riporta un estratto del nuovo schema di zonizzazione acustica in cui si evince che l'intera area e i ricettori limitrofi si trovano in classe IV.




Figura 6- Estratto del Piano Comunale di Classificazione Acustica – Campo Sportivo Capoluogo

Per quanto riguarda le eventuali sorgenti sonore utilizzate in caso di manifestazioni ed eventi, l'area abitualmente utilizzata per gli eventi è quella vicino all'ingresso, come identificata in Figura 7.

Nella presente valutazione sono stati considerati, come eventuali sorgenti utilizzate per la sonorizzazione degli eventi, due diffusori sonori posizionati come nella figura seguente.



Figura 7- Perimetrazione dell'area di pubblico spettacolo Campo Sportivo Capoluogo con indicazione della posizione del palco e delle sorgenti (S1 e S2) oltre che della postazione di controllo PC



### 3.4 Area a Pubblico Spettacolo Parco Montopolo

L'area destinata a pubblico spettacolo denominata "Parco Montopolo" è posta in direzione nord rispetto al centro urbano di San Casciano ed è costituita da una vasta area verde inserita in una zona collinare che degrada dolcemente verso il terrapieno realizzato a sostegno alla nuova viabilità. L'area è utilizzata per la presenza di attrezzature ludico-sportive (campo da basket) e per la particolare conformazione morfologica ben si adatta ad ospitare anche eventi di pubblico spettacolo. Le previsioni urbanistiche prevedono che in questa area vengano realizzati servizi per rendere il Parco maggiormente fruibile per attività pubbliche in modo tale da recepire parte degli eventi attualmente svolti nell'area "Il Poggione". Di seguito si riporta un estratto del nuovo schema di zonizzazione acustica in cui si evince che l'intera area e i ricettori limitrofi si trovano in classe IV. È presente anche un ricettore sensibile di tipologia scolastica che, tuttavia, visto l'orario di utilizzo della struttura risulta certamente compatibile con le attività che saranno svolte presso l'area destinata a spettacolo.



Figura 8- Estratto del Piano Comunale di Classificazione Acustica – Parco Montopolo

Per quanto riguarda le eventuali sorgenti sonore utilizzate in caso di manifestazioni ed eventi, l'area attrezzabile risulta quella in cui si trova il campo da basket, identificata in *Figura 9*.

Nella presente valutazione sono stati considerati, come eventuali sorgenti utilizzate per la sonorizzazione degli eventi, due diffusori sonori posizionati come nella figura seguente.




Figura 9- Perimetrazione dell'area di pubblico spettacolo Parco Montopolo con indicazione della posizione del palco e delle sorgenti (S1 e S2) oltre che della postazione di controllo PC

### 3.5 Area a Pubblico Spettacolo Zona Sportiva Cerbaia

L'area a pubblico spettacolo denominata "Zona Sportiva Cerbaia" si trova nei pressi del centro urbano di Cerbaia e comprende il campo sportivo, il circolo del tennis, il parco giochi ed il parcheggio antistante. L'area viene utilizzata per organizzare sagre ed eventi con intrattenimento musicale.

Di seguito si riporta un estratto del nuovo schema di zonizzazione acustica in cui si evince che l'intera area e i ricettori limitrofi si trovano in classe IV.



*Figura 10- Estratto del Piano Comunale di Classificazione Acustica – Zona sportiva Cerbaia*

Per quanto riguarda le eventuali sorgenti sonore utilizzate durante gli eventi, l'area solitamente utilizzata risulta essere la parte di parcheggio a sud, come indicato in *Figura 11*.

Nella presente valutazione sono stati considerati, come eventuali sorgenti utilizzate per la sonorizzazione degli eventi, due diffusori sonori posizionati come nella figura seguente.



Figura 11- Perimetrazione dell'area di pubblico spettacolo Zona sportiva Cerbaia con indicazione della posizione del palco e delle sorgenti (S1 e S2) oltre che della postazione di controllo PC





### 3.6 Area a Pubblico Spettacolo Campo Sportivo Mercatale

L'area a pubblico spettacolo "Campo Sportivo Mercatale" si trova a breve distanza dal centro urbano di Mercatale. L'area viene utilizzata per organizzare eventi sportivi e cene di associazioni anche con l'ausilio di sorgenti sonore amplificate. Di seguito si riporta un estratto del nuovo schema di zonizzazione acustica in cui si evince che l'intera area si trova in classe IV e i ricettori limitrofi si trovano in classe IV o III.



Figura 12- Estratto del Piano Comunale di Classificazione Acustica – Campo Sportivo Mercatale

Per quanto riguarda le eventuali sorgenti sonore utilizzate durante gli eventi, l'area solitamente utilizzata risulta quella più vicina all'ingresso dove si trova il Tennis Club (Figura 13).

Nella presente valutazione sono stati considerati, come eventuali sorgenti utilizzate per la sonorizzazione degli eventi, due diffusori sonori posizionati come nella figura seguente.



Figura 13- Perimetrazione dell'area di pubblico spettacolo Campo sportivo Mercatale con indicazione della posizione del palco e delle sorgenti (S1 e S2) oltre che della postazione di controllo PC



#### 4. SCENARI DI IMMISSIONE: CENSIMENTO DEI RICETTORI MAGGIORMENTE DISTURBATI

Per ogni area di pubblico spettacolo definita ed individuata geograficamente nei paragrafi precedenti, è stato effettuato uno studio della propagazione acustica che ha portato all'individuazione dei ricettori potenzialmente più impattati lungo le diverse direzioni di propagazione.

Per quanto riguarda **Piazza Samonà**, come precedentemente riportato, alcuni edifici di interesse pubblico, tra cui il Museo Giuliano Ghelli e la Biblioteca comunale (R03 e R04), affacciano direttamente su di essa.

Altro affaccio diretto è costituito da alcuni appartamenti residenziali riservati agli anziani.

In particolare, il Museo Giuliano Ghelli ha il seguente orario di apertura:

- da giovedì a domenica | 10.00-13.00, 16.00-19.00 (1 aprile-30 settembre);
- da giovedì a domenica | 10.00-13.00, 15.00-18.00 (1 ottobre-31 marzo).

Per questo ricettore, ai fini della valutazione di impatto acustico, si evidenzia quindi la contemporaneità di utilizzo di una sola ora nel periodo primaverile ed estivo. Analogamente si è considerata una sola ora di potenziale contemporaneità tra pubblici spettacoli e utilizzo della biblioteca che chiude alle ore 19:00.

Essendo la Piazza delimitata da cinta murarie di notevole altezza, i ricettori maggiormente esposti sono i piani degli edifici limitrofi di altezza superiore a quella delle mura, che non godono quindi dell'effetto schermo della cinta. Inoltre, a circa 150 m di distanza dall'area utilizzata per gli eventi di pubblico spettacolo si trova la Scuola Materna Capoluogo. Tuttavia, considerando che l'orario del plesso scolastico è dalle ore 8:30 alle ore 16:30 dal lunedì al venerdì, si evidenzia la non concomitanza di utilizzo di Piazza Samonà con l'orario scolastico.

Nella figura seguente è riportato uno schema planimetrico dell'area interessata in cui sono indicati i ricettori maggiormente esposti, con la stessa codifica in cui sono stati censiti in *Tabella 8*.









Figura 14- Individuazione dei ricettori nell'area circostante Piazza Samonà



Tabella 8 –Censimento ricettori nell'area circostante Piazza Samonà

Codifica	Dati	Foto
R01	<p><b>Indirizzo:</b> Via Roma n°45 <b>Destinazione d'uso:</b> Residenziale <b>Piani:</b> 2 <b>Classe acustica:</b> IV <b>Distanza dal palco:</b> circa 40 m</p>	
R02	<p><b>Indirizzo:</b> Via Lucardesi n°15-19 <b>Destinazione d'uso:</b> Residenziale - attività commerciale (piano terra) <b>Piani:</b> 4 <b>Classe acustica:</b> IV <b>Distanza dal palco:</b> circa 16 m</p>	
R03	<p><b>Indirizzo:</b> Via Roma n°37 <b>Destinazione d'uso:</b> Biblioteca Comunale <b>Piani:</b> 2 <b>Classe acustica:</b> IV <b>Distanza dal palco:</b> circa 45 m</p> <p><u>Note: contemporaneità di utilizzo nel solo periodo diurno.</u></p>	
R04	<p><b>Indirizzo:</b> Via Lucardesi n°6 <b>Destinazione d'uso:</b> Museo Giuliano Ghelli <b>Piani:</b> 2 <b>Classe acustica:</b> IV <b>Distanza dal palco:</b> circa 20 m</p> <p><u>Note: contemporaneità di utilizzo nel solo periodo diurno.</u></p>	

L'area a pubblico spettacolo **Il Poggione** si trova in una zona principalmente residenziale. Si sono individuati otto ricettori, a destinazione d'uso principalmente residenziale, come maggiormente disturbati dalle attività svolte presso questa area.



LEGENDA

PC: postazione di controllo


⊕ : sorgenti sonore S1 e S2

Figura 15- Individuazione dei ricettori nell'area circostante Il Poggione

Tabella 9 -Censimento ricettori nell'area circostante Il Poggione

Codifica	Dati	Foto
R01	<b>Indirizzo:</b> Via delle Rose n°2 <b>Destinazione d'uso:</b> Residenziale <b>Piani:</b> 2 <b>Classe acustica:</b> IV <b>Distanza dal palco:</b> circa 65 m	
R02	<b>Indirizzo:</b> Via delle Rose n°10-20 <b>Destinazione d'uso:</b> Residenziale <b>Piani:</b> 2-3 <b>Classe acustica:</b> IV <b>Distanza dal palco:</b> circa 80 m	



Codifica	Dati	Foto
R03	<p><b>Indirizzo:</b> Via delle Rose n°26-40 <b>Destinazione d'uso:</b> Residenziale <b>Piani:</b> 2-3 <b>Classe acustica:</b> IV <b>Distanza dal palco:</b> circa 65 m</p>	
R04	<p><b>Indirizzo:</b> SR 2 n°3 <b>Destinazione d'uso:</b> Uffici Polizia Municipale <b>Piani:</b> 1 <b>Classe acustica:</b> IV <b>Distanza dal palco:</b> circa 55 m</p>	
R05	<p><b>Indirizzo:</b> Piazza Giacomo Matteotti n°3 <b>Destinazione d'uso:</b> Residenziale- attività commerciale (piano terra) <b>Piani:</b> 1 <b>Classe acustica:</b> IV <b>Distanza dal palco:</b> circa 120 m</p>	
R06	<p><b>Indirizzo:</b> SP 92 n°3 <b>Destinazione d'uso:</b> Residenziale <b>Piani:</b> 1-2 <b>Classe acustica:</b> IV <b>Distanza dal palco:</b> circa 80 m</p>	
R07	<p><b>Indirizzo:</b> SP 92 n°7 <b>Destinazione d'uso:</b> Residenziale <b>Piani:</b> 1-2 <b>Classe acustica:</b> IV <b>Distanza dal palco:</b> circa 70 m</p>	



Codifica	Dati	Foto
R08	<b>Indirizzo:</b> SP 92 n°9 <b>Destinazione d'uso:</b> Residenziale <b>Piani:</b> 1-2 <b>Classe acustica:</b> IV <b>Distanza dal palco:</b> circa 80 m	

L'area del **Campo Sportivo Capoluogo** si trova in un contesto abitativo in cui tutti i ricettori maggiormente esposti hanno una destinazione d'uso residenziale. Considerando l'area solitamente utilizzata per l'allestimento del palco e dell'impianto elettroacustico indicato in *Figura 7*, sono stati individuati tre ricettori come maggiormente impattati. Tali ricettori sono riportati nella figura e tabella successiva. In particolare, il ricettore R01 si trova in una posizione altimetrica sottostante rispetto alla quota del campo sportivo.





Figura 16- Individuazione dei ricettori nell'area circostante il Campo Sportivo Capoluogo

Tabella 10 -Censimento ricettori nell'area circostante Campo Sportivo Capoluogo

Codifica	Dati	Foto
R01	<b>Indirizzo:</b> Via Colle d' Agnola n°11 <b>Destinazione d'uso:</b> Residenziale <b>Piani:</b> 3 <b>Classe acustica:</b> IV <b>Distanza dal palco:</b> circa 50 m	
R02	<b>Indirizzo:</b> Viale Giuseppe Garibaldi n° 1-7 <b>Destinazione d'uso:</b> Residenziale <b>Piani:</b> 2 <b>Classe acustica:</b> IV <b>Distanza dal palco:</b> circa 60 m	





Codifica	Dati	Foto
R03	<b>Indirizzo:</b> Viale Giuseppe Garibaldi n° 12 <b>Destinazione d'uso:</b> Residenziale <b>Piani:</b> 3 <b>Classe acustica:</b> IV <b>Distanza dal palco:</b> circa 15 m	




Il **Parco Montopolo** si inserisce in un contesto insediativo piuttosto vario in cui i ricettori maggiormente esposti hanno destinazione d'uso sia residenziale sia commerciale. Inoltre, a circa 100 m di distanza dall'area utilizzata per gli eventi di pubblico spettacolo si trova la Scuola Media Statale Ippolito Nievo. Tuttavia, considerando che l'orario di attività del plesso scolastico è dalle ore 8:00 alle ore 14:00 dal lunedì al venerdì, si evidenzia la non concomitanza di utilizzo del Parco per pubblici spettacoli con l'orario scolastico.



Figura 17- Individuazione dei ricettori nell'area circostante il Parco Montopolo



Tabella 11 –Censimento ricettori nell'area circostante Parco Montopolo

Codifica	Dati	Foto
R01	<p><b>Indirizzo:</b> Via Cassia n°25 <b>Destinazione d'uso:</b> Residenziale/ Commerciale <b>Piani:</b> 4 <b>Classe acustica:</b> IV <b>Distanza dal palco:</b> circa 55 m</p>	
R02	<p><b>Indirizzo:</b> Via Cassia n°23 <b>Destinazione d'uso:</b> Residenziale <b>Piani:</b> 4 <b>Classe acustica:</b> IV <b>Distanza dal palco:</b> circa 65 m</p>	
R03	<p><b>Indirizzo:</b> Via Cassia n°21 <b>Destinazione d'uso:</b> Residenziale <b>Piani:</b> 4 <b>Classe acustica:</b> IV <b>Distanza dal palco:</b> circa 70 m</p>	



Regolamento comunale di Attuazione della classificazione acustica del Comune di  
San Casciano in Val di Pesa

Allegato: Regolamento di utilizzo delle aree destinate a pubblico spettacolo

Codifica	Dati	Foto
R04	<p><b>Indirizzo:</b> Via Cassia n°13-19 <b>Destinazione d'uso:</b> Residenziale <b>Piani:</b> 2 <b>Classe acustica:</b> IV <b>Distanza dal palco:</b> circa 90 m</p>	
R05	<p><b>Indirizzo:</b> Via Palmiro Togliatti n°9 <b>Destinazione d'uso:</b> Residenziale- attività commerciale (piano terra) <b>Piani:</b> 3 <b>Classe acustica:</b> IV <b>Distanza dal palco:</b> circa 85 m</p>	
R06	<p><b>Indirizzo:</b> Via Palmiro Togliatti n°7 <b>Destinazione d'uso:</b> Residenziale <b>Piani:</b> 3 <b>Classe acustica:</b> IV <b>Distanza dal palco:</b> circa 140 m</p>	
R07	<p><b>Indirizzo:</b> Via Palmiro Togliatti n°10 <b>Destinazione d'uso:</b> Residenziale <b>Piani:</b> 2 <b>Classe acustica:</b> IV <b>Distanza dal palco:</b> circa 135 m</p>	
R08	<p><b>Indirizzo:</b> Via della Libertà n°19 <b>Destinazione d'uso:</b> Residenziale <b>Piani:</b> 2 <b>Classe acustica:</b> IV <b>Distanza dal palco:</b> circa 140 m</p>	



Codifica	Dati	Foto
R09	<p><b>Indirizzo:</b> Via della Libertà n°21 <b>Destinazione d'uso:</b> Residenziale <b>Piani:</b> 3 <b>Classe acustica:</b> IV <b>Distanza dal palco:</b> circa 120 m</p>	
R10	<p><b>Indirizzo:</b> Via della Libertà n°23 <b>Destinazione d'uso:</b> Residenziale <b>Piani:</b> 4 <b>Classe acustica:</b> IV <b>Distanza dal palco:</b> circa 100 m</p>	
R11	<p><b>Indirizzo:</b> Via della Libertà n°33 <b>Destinazione d'uso:</b> Residenziale <b>Piani:</b> 3 <b>Classe acustica:</b> IV <b>Distanza dal palco:</b> circa 120 m</p>	
R12	<p><b>Indirizzo:</b> Via della Libertà n°41 <b>Destinazione d'uso:</b> Residenziale <b>Piani:</b> 4 <b>Classe acustica:</b> IV <b>Distanza dal palco:</b> circa 100 m</p>	



La **Zona Sportiva Cerbaia** è costituita da servizi e attrezzature connesse con impianti sportivi e ricreativi. Sono stati individuati sei ricettori come maggiormente disturbati, indicati di seguito.




Figura 18- Individuazione dei ricettori nell'area circostante il Zona Sportiva Cerbaia

Tabella 12 –Censimento ricettori nell'area circostante Zona Sportiva Cerbaia

Codifica	Dati	Foto
R01	<b>Indirizzo:</b> n.d. <b>Destinazione d'uso:</b> Residenziale <b>Piani:</b> 2 <b>Classe acustica:</b> IV <b>Distanza dal palco:</b> circa 25 m	
R02	<b>Indirizzo:</b> Via Lorenzo Bini Smaghi n° 28 <b>Destinazione d'uso:</b> Scuola di danza/ Sala da ballo <b>Piani:</b> 1 <b>Classe acustica:</b> IV <b>Distanza dal palco:</b> circa 50 m	



Codifica	Dati	Foto
R03	<p><b>Indirizzo:</b> Via Lorenzo Bini Smaghi n° 25 <b>Destinazione d'uso:</b> Residenziale <b>Piani:</b> 2 <b>Classe acustica:</b> IV <b>Distanza dal palco:</b> circa 85 m</p>	
R04	<p><b>Indirizzo:</b> Via Lorenzo Bini Smaghi n° 32 <b>Destinazione d'uso:</b> Residenziale <b>Piani:</b> 2 <b>Classe acustica:</b> IV <b>Distanza dal palco:</b> circa 75 m</p>	
R05	<p><b>Indirizzo:</b> Viale Giuseppe Garibaldi n° 35 <b>Destinazione d'uso:</b> Residenziale <b>Piani:</b> 2 <b>Classe acustica:</b> IV <b>Distanza dal palco:</b> circa 80 m</p>	
R06	<p><b>Indirizzo:</b> Via Goffredo Mameli n° 15 <b>Destinazione d'uso:</b> Residenziale <b>Piani:</b> 2 <b>Classe acustica:</b> IV <b>Distanza dal palco:</b> circa 45 m</p>	



Il **Campo Sportivo Mercatale** si trova, a differenza delle altre aree destinate a pubblico spettacolo, a significativa distanza dai nuclei abitativi, in una zona agricola con assenza di attività artigianali-industriali. L'area comprende servizi e attrezzature connesse con impianti sportivi e ricreativi. Tra i ricettori individuati in

Tabella 13, il più vicino risulta il ricettore R05 "Vinile Bistrot" con destinazione d'uso commerciale.




Figura 19- Individuazione dei ricettori nell'area circostante il Campo Sportivo Mercatale

Tabella 13 –Censimento ricettori nell'area circostante Campo Sportivo Mercatale

Codifica	Dati	Foto
R01	<b>Indirizzo:</b> Via Molamezza n° 11 <b>Destinazione d'uso:</b> Residenziale <b>Piani:</b> 2 <b>Classe acustica:</b> III <b>Distanza dal palco:</b> circa 500 m	<b>Non disponibile</b>
R02	<b>Indirizzo:</b> Via Molamezza n° 10 <b>Destinazione d'uso:</b> Residenziale/ Commerciale <b>Piani:</b> 2 <b>Classe acustica:</b> III <b>Distanza dal palco:</b> circa 290 m	<b>Non disponibile</b>
R03	<b>Indirizzo:</b> Via Molamezza n° 1 <b>Destinazione d'uso:</b> Residenziale	<b>Non disponibile</b>



Codifica	Dati	Foto
	<b>Piani:</b> 2 <b>Classe acustica:</b> III <b>Distanza dal palco:</b> circa 290 m	
<b>R04</b>	<b>Indirizzo:</b> Via della Pineta n°20 <b>Destinazione d'uso:</b> Residenziale <b>Piani:</b> 2 <b>Classe acustica:</b> III <b>Distanza dal palco:</b> circa 280 m	<b>Non disponibile</b>
<b>R05</b>	<b>Indirizzo:</b> Via dei Cofferi <b>Destinazione d'uso:</b> Commerciale <b>Piani:</b> 1 <b>Classe acustica:</b> IV <b>Distanza dal palco:</b> circa 115 m (effetto schermo dell'edificio del Tennis Club)	





## 5. VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Nel presente paragrafo viene introdotta la procedura che ha consentito di stimare i livelli di rumore attesi ai ricettori e verificare il rispetto dei valori limite di emissione e di quelli assoluti di immissione di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 stabiliti per le zone adiacenti alle aree di pubblico spettacolo in relazione alla loro classe di appartenenza, come richiesto dall'Art. 11 comma 1 lettera a) del D.P.G.R.T. n.2/R del 08/01/2014. Quanto riportato nel presente paragrafo è riferito esplicitamente alle giornate per le quali verrà richiesto e concesso il permesso di utilizzo delle aree di pubblico spettacolo (vedere modulistica allegata al Regolamento di Attuazione del PCCA), in accordo con i limiti temporali riportati in *Tabella 7*.

In particolare, con riferimento all'orario di utilizzo delle aree, il tempo di attivazione dell'eventuale impianto elettroacustico utilizzato per gli eventi e manifestazioni, risulta pari a 4 ore per il periodo di riferimento diurno (dalle 18:00 alle 22:00) e 2 ore per il periodo di riferimento notturno (dalle 22:00 alle 24:00).

Non essendo possibile eseguire misurazioni fonometriche dirette per la caratterizzazione dei livelli di emissione dell'impianto poiché questo, nella configurazione definitiva, sarà montato soltanto nei giorni immediatamente precedenti le manifestazioni organizzate nelle aree di pubblico spettacolo, le simulazioni sono state effettuate impostando i livelli di potenza sonora delle sorgenti dell'impianto elettroacustico (inserite nel modello di simulazione in corrispondenza delle posizioni riportate nel paragrafo 3) tali da garantire che i livelli di emissione ai ricettori risultino rispettosi dei limiti di zona.

Per la valutazione dell'impatto acustico delle sorgenti si è proceduto mediante simulazioni: in particolare, le stime dei livelli di emissione presso i ricettori circostanti l'area di emissione sono state ottenute attraverso simulazioni effettuate mediante l'utilizzo del Package Software CadnaA della Datakustik, che implementa la Norma ISO 9613-2 del 1996 "Acoustics - Attenuation of sound during propagation outdoors". L'incertezza collegata allo standard utilizzato per il calcolo risulta pari a  $\pm 3$  dB(A) anche se, in generale, i parametri forniti dallo standard sono relativi a condizioni cautelative di favore di propagazione. Nelle tabelle successive viene riportato il risultato del calcolo al netto dell'incertezza.

Le verifiche dei livelli acustici attesi ai ricettori sono state effettuate in corrispondenza dei punti ricettori individuati ai paragrafi precedenti. In particolare, le simulazioni sono state svolte in corrispondenza di una serie di punti-ricettori ubicati ai vari piani degli edifici ricettori acusticamente più esposti nelle varie direzioni di propagazione, sulla facciata maggiormente impattata dalle emissioni sonore delle sorgenti acustiche specifiche.

Oltre ai punti in facciata ai ricettori, la simulazione è stata effettuata anche in corrispondenza di **postazioni di controllo (PC)** situate a circa 15 m dall'area del palco. Le stesse postazioni dovranno essere utilizzate per la taratura e il controllo dei livelli dell'impianto elettroacustico durante lo svolgimento delle manifestazioni che prevedono l'utilizzo di impianti elettroacustici.

Nelle tabelle presenti nei successivi paragrafi sono riportati i valori dei livelli sorgente simulati in facciata ai ricettori limitrofi alle aree di pubblico spettacolo. Viene riportato inoltre il limite di emissione (diurno e notturno) della classe acustica di riferimento, il tempo di attività delle sorgenti e la verifica di confronto tra il livello di emissione e il limite imposto per ogni ricettore. Le tabelle contengono anche i corrispondenti livelli sonori imposti nelle postazioni di controllo PC che dovrà essere utilizzata come postazione di controllo e per la taratura dell'impianto.



## 5.1 Livello di emissione massimo in Piazza Samonà

Nelle tabelle seguenti si riportano le configurazioni simulate in periodo diurno (18:00-22:00) e notturno (22:00-24:00) in Piazza Samonà, considerando le posizioni sorgente indicate in *Figura 3* e i ricettori riportati in *Figura 14*. È prevista la possibilità di permanenza nell'area fino alle ore 1:00 per garantire il normale deflusso delle persone.

Tabella 14 –Livelli sorgente simulati in Piazza Samonà: PERIODO DIURNO (18:00-22:00)

Ricettore	Risultato simulazione Ls Leq [dB(A)]	Limite di emissione - CLASSE IV Leq [dB(A)]	Tempo di attività delle sorgenti [h]	Livello di emissione	Verifica del rispetto del limite di emissione
R01 Piano Terra	64,1	60	4,0	58,1	rispettato
R01 1.Piano	64,4	60	4,0	58,4	rispettato
R02 Piano Terra	50,9	60	4,0	44,9	rispettato
R02 1.Piano	54,4	60	4,0	48,4	rispettato
R02 2.Piano	62,4	60	4,0	56,4	rispettato
R02 3.Piano	65,9	60	4,0	59,9	rispettato
R03 Piano Terra	62,3	60	1,0	50,3	rispettato
R03 1.Piano	63,7	60	1,0	51,7	rispettato
R04 Piano Terra	70,9	60	1,0	58,9	rispettato
R04 1.Piano	70,8	60	1,0	58,8	rispettato
<b>Punto di controllo a 15 m dal palco</b>	<b>72</b>				

Tabella 15 –Livelli sorgente simulati in Piazza Samonà: PERIODO NOTTURNO (22:00-24:00)

Ricettore	Risultato simulazione Ls Leq [dB(A)]	Limite di emissione - CLASSE IV Leq [dB(A)]	Tempo di attività delle sorgenti [h]	Livello di emissione	Verifica del rispetto del limite di emissione
R01 Piano Terra	53,6	50	2,0	47,6	rispettato
R01 1.Piano	53,9	50	2,0	47,9	rispettato
R02 Piano Terra	40,4	50	2,0	34,4	rispettato
R02 1.Piano	43,9	50	2,0	37,9	rispettato
R02 2.Piano	51,9	50	2,0	45,9	rispettato
R02 3.Piano	55,4	50	2,0	49,4	rispettato
<b>Punto di controllo a 15 m dal palco</b>	<b>62</b>				

Dai risultati delle simulazioni si osserva che in caso di eventi in cui venga installato un impianto elettroacustico nell'area a pubblico spettacolo Piazza Samonà, **il contributo prodotto dalle sorgenti sonore, valutato e/o misurato nella postazione di controllo PC non superiore a 72 dB(A) in periodo diurno e non superiore a 62 dB(A) in periodo notturno è tale da rispettare i limiti di emissione in facciata ai ricettori.**



## 5.2 Livello di emissione massimo al Poggione

Nelle tabelle seguenti si riportano le configurazioni simulate in periodo diurno (18:00-22:00) e notturno (22:00 – 24:00) nell'area di pubblico spettacolo Il Poggione, considerando le posizioni sorgente indicate in *Figura 5* e i ricettori riportati in *Figura 15*. È prevista la possibilità di permanenza nell'area fino alle ore 1:00 per garantire il normale deflusso delle persone.

Tabella 16 –Livelli sorgente simulati nell'area di pubblico spettacolo Il Poggione: PERIODO DIURNO (18:00-22:00)

Ricettore	Risultato simulazione Ls Leq [dB(A)]	Limite di emissione - CLASSE IV Leq [dB(A)]	Tempo di attività delle sorgenti [h]	Livello di emissione	Verifica del rispetto del limite di emissione
R01 Piano Terra	46,9	60	4,0	40,9	rispettato
R01 1.Piano	51,8	60	4,0	45,8	rispettato
R01 2.Piano	58	60	4,0	52,0	rispettato
R02 Piano Terra	54,3	60	4,0	48,3	rispettato
R02 1.Piano	57,6	60	4,0	51,6	rispettato
R03 Piano Terra	61	60	4,0	55,0	rispettato
R03 1.Piano	65,6	60	4,0	59,6	rispettato
R04 Piano Terra	48,9	60	4,0	42,9	rispettato
R05 Piano Terra	56,7	60	4,0	50,7	rispettato
R05 1.Piano	61	60	4,0	55,0	rispettato
R05 2.Piano	61,7	60	4,0	55,7	rispettato
R05 3.Piano	62	60	4,0	56,0	rispettato
R06 Piano Terra	47,6	60	4,0	41,6	rispettato
R07 Piano Terra	46,8	60	4,0	40,8	rispettato
R07 1.Piano	49,2	60	4,0	43,2	rispettato
R08 Piano Terra	47,9	60	4,0	41,9	rispettato
R08 1.Piano	56,5	60	4,0	50,5	rispettato
<b>Punto di controllo a 15 m dal palco</b>	<b>77,4</b>				

Tabella 17 –Livelli sorgente simulati nell'area di pubblico spettacolo Il Poggione: PERIODO NOTTURNO (22:00-24:00)

Ricettore	Risultato simulazione Ls Leq [dB(A)]	Limite di emissione - CLASSE IV Leq [dB(A)]	Tempo di attività delle sorgenti [h]	Livello di emissione	Verifica del rispetto del limite di emissione
R01 Piano Terra	36,9	50	2,0	30,9	rispettato
R01 1.Piano	41,8	50	2,0	35,8	rispettato
R01 2.Piano	48	50	2,0	42,0	rispettato
R02 Piano Terra	44,3	50	2,0	38,3	rispettato
R02 1.Piano	47,6	50	2,0	41,6	rispettato
R03 Piano Terra	51	50	2,0	45,0	rispettato
R03 1.Piano	55,6	50	2,0	49,6	rispettato
R04 Piano Terra	38,9	50	2,0	32,9	rispettato
R05 Piano Terra	46,7	50	2,0	40,7	rispettato
R05 1.Piano	51	50	2,0	45,0	rispettato
R05 2.Piano	51,7	50	2,0	45,7	rispettato
R05 3.Piano	52	50	2,0	46,0	rispettato
R06 Piano Terra	37,6	50	2,0	31,6	rispettato



R07 Piano Terra	36,8	50	2,0	30,8	rispettato
R07 1.Piano	39,2	50	2,0	33,2	rispettato
R08 Piano Terra	37,9	50	2,0	31,9	rispettato
R08 1.Piano	46,5	50	2,0	40,5	rispettato
<b>Punto di controllo a 15 m dal palco</b>	<b>67,4</b>				

Dai risultati delle simulazioni si osserva che in caso di eventi in cui venga installato un impianto elettroacustico nell'area a pubblico spettacolo Il Poggione, **il contributo prodotto dalle sorgenti sonore, valutato e/o misurato nella postazione di controllo PC non superiore a 77,4 dB(A) in periodo diurno e non superiore a 67,4 dB(A) in periodo notturno è tale da rispettare i limiti di emissione in facciata ai ricettori.**

### 5.3 Livello di emissione massimo al Campo Sportivo Capoluogo

Nelle tabelle seguenti si riportano le configurazioni simulate in periodo diurno (18:00-22:00) e notturno (22:00-24:00) nell'area del Campo Sportivo Capoluogo, considerando le posizioni sorgente indicate in *Figura 7* e i ricettori riportati in *Figura 16*. È prevista la possibilità di permanenza nell'area fino alle ore 1:00 per garantire il normale deflusso delle persone.

Tabella 18 –Livelli sorgente simulati nell'area del Capo Sportivo Capoluogo: PERIODO DIURNO (18:00- 22:00)

Ricettore	Risultato simulazione Ls Leq [dB(A)]	Limite di emissione - CLASSE IV Leq [dB(A)]	Tempo di attività delle sorgenti [h]	Livello di emissione	Verifica del rispetto del limite di emissione
R01 Piano Terra	43,7	60	4,0	37,7	rispettato
R01 1.Piano	48,1	60	4,0	42,1	rispettato
R01 2.Piano	50,5	60	4,0	44,5	rispettato
R02 Piano Terra	52,4	60	4,0	46,4	rispettato
R02 1.Piano	53,3	60	4,0	47,3	rispettato
R02 2.Piano	53,2	60	4,0	47,2	rispettato
R03 Piano Terra	65,9	60	4,0	59,9	rispettato
R03 1.Piano	65,5	60	4,0	59,5	rispettato
R04 Piano Terra	36,8	60	4,0	30,8	rispettato
<b>Punto di controllo a 15 m dal palco</b>	<b>64</b>				

Tabella 19 –Livelli sorgente simulati nell'area del Capo Sportivo Capoluogo: PERIODO NOTTURNO (22:00-24:00)

Ricettore	Risultato simulazione Ls Leq [dB(A)]	Limite di emissione - CLASSE IV Leq [dB(A)]	Tempo di attività delle sorgenti [h]	Livello di emissione	Verifica del rispetto del limite di emissione
R01 Piano Terra	33,7	50	2,0	27,7	rispettato
R01 1.Piano	38,1	50	2,0	32,1	rispettato
R01 2.Piano	40,5	50	2,0	34,5	rispettato
R02 Piano Terra	42,4	50	2,0	36,4	rispettato
R02 1.Piano	43,3	50	2,0	37,3	rispettato
R02 2.Piano	43,2	50	2,0	37,2	rispettato
R03 Piano Terra	55,9	50	2,0	49,9	rispettato



Regolamento comunale di Attuazione della classificazione acustica del Comune di  
San Casciano in Val di Pesa

Allegato: Regolamento di utilizzo delle aree destinate a pubblico spettacolo

R03 1.Piano	55,5	50	2,0	49,5	rispettato
R04 Piano Terra	26,8	50	2,0	20,8	rispettato
<b>Punto di controllo a 15 m dal palco</b>	<b>54</b>				

Dai risultati delle simulazioni si osserva che in caso di eventi in cui venga installato un impianto elettroacustico nell'area a pubblico spettacolo Campo sportivo Capoluogo, **il contributo prodotto dalle sorgenti sonore, valutato e/o misurato nella postazione di controllo PC non superiore a 64 dB(A) in periodo diurno e non superiore a 54 dB(A) in periodo notturno è tale da rispettare i limiti di emissione in facciata ai ricettori.**

#### 5.4 Livello di emissione massimo al Parco Montopolo

Nelle tabelle seguenti si riportano le configurazioni simulate in periodo diurno (18:00-22:00) e notturno (22:00-24:00) nell'area del Parco Montopolo, considerando le posizioni sorgente indicate in *Figura 9* e i ricettori riportati in *Figura 17*. È prevista la possibilità di permanenza nell'area fino alle ore 1:00 per garantire il normale deflusso delle persone.

Tabella 20 -Livelli sorgente simulati nell'area del Parco Montopolo: PERIODO DIURNO (18:00-22:00)

Ricettore	Risultato simulazione L <sub>s</sub> Leq [dB(A)]	Limite di emissione - CLASSE IV Leq [dB(A)]	Tempo di attività delle sorgenti [h]	Livello di emissione	Verifica del rispetto del limite di emissione
R01 Piano Terra	65,8	60	4,0	59,8	rispettato
R01 1.Piano	65,7	60	4,0	59,7	rispettato
R01 2.Piano	65,6	60	4,0	59,6	rispettato
R01 3.Piano	65,5	60	4,0	59,5	rispettato
R02 Piano Terra	64,2	60	4,0	58,2	rispettato
R02 1.Piano	64,1	60	4,0	58,1	rispettato
R02 2.Piano	63,9	60	4,0	57,9	rispettato
R02 3.Piano	63,8	60	4,0	57,8	rispettato
R03 Piano Terra	63,3	60	4,0	57,3	rispettato
R03 1.Piano	63,2	60	4,0	57,2	rispettato
R03 2.Piano	63,3	60	4,0	57,3	rispettato
R03 3.Piano	63,3	60	4,0	57,3	rispettato
R04 Piano Terra	61,8	60	4,0	55,8	rispettato
R04 1.Piano	62,4	60	4,0	56,4	rispettato
R05 Piano Terra	61,1	60	4,0	55,1	rispettato
R05 1.Piano	61,3	60	4,0	55,3	rispettato
R05 2.Piano	61,9	60	4,0	55,9	rispettato
R06 1.Piano	56,3	60	4,0	50,3	rispettato
R06 2.Piano	56,3	60	4,0	50,3	rispettato
R07 Piano Terra	50	60	4,0	44,0	rispettato
R07 1.Piano	53	60	4,0	47,0	rispettato
R08 Piano Terra	48,6	60	4,0	42,6	rispettato
R08 1.Piano	52	60	4,0	46,0	rispettato
R09 1.Piano	55,4	60	4,0	49,4	rispettato
R09 2.Piano	57,8	60	4,0	51,8	rispettato
R10 1.Piano	58,1	60	4,0	52,1	rispettato
R10 2.Piano	58,5	60	4,0	52,5	rispettato



Regolamento comunale di Attuazione della classificazione acustica del Comune di  
San Casciano in Val di Pesa

Allegato: Regolamento di utilizzo delle aree destinate a pubblico spettacolo

R10 3.Piano	58,4	60	4,0	52,4	rispettato
R11 1.Piano	52	60	4,0	46,0	rispettato
R11 2.Piano	55,1	60	4,0	49,1	rispettato
R12 1.Piano	58,9	60	4,0	52,9	rispettato
R12 2.Piano	59,7	60	4,0	53,7	rispettato
R12 3.Piano	59,6	60	4,0	53,6	rispettato
<b>Punto di controllo a 15 m dal palco</b>	<b>75,5</b>				

Tabella 21 -Livelli sorgente simulati nell'area del Parco Montopolo: PERIODO NOTTURNO (22:00-24:00)

Ricettore	Risultato simulazione Ls (incertezza modellistica $\pm 2$ dBA) Leq [dB(A)]	Limite di emissione - CLASSE IV Leq [dB(A)]	Tempo di attività delle sorgenti [h]	Livello assoluto di emissione	Verifica del rispetto del limite di emissione
	Notturno (22.00-6.00)				
R01 Piano Terra	55,8	50	2,0	49,8	rispettato
R01 1.Piano	55,7	50	2,0	49,7	rispettato
R01 2.Piano	55,6	50	2,0	49,6	rispettato
R01 3.Piano	55,5	50	2,0	49,5	rispettato
R02 Piano Terra	54,2	50	2,0	48,2	rispettato
R02 1.Piano	54,1	50	2,0	48,1	rispettato
R02 2.Piano	53,9	50	2,0	47,9	rispettato
R02 3.Piano	53,8	50	2,0	47,8	rispettato
R03 Piano Terra	53,3	50	2,0	47,3	rispettato
R03 1.Piano	53,2	50	2,0	47,2	rispettato
R03 2.Piano	53,3	50	2,0	47,3	rispettato
R03 3.Piano	53,3	50	2,0	47,3	rispettato
R04 Piano Terra	51,8	50	2,0	45,8	rispettato
R04 1.Piano	52,4	50	2,0	46,4	rispettato
R05 Piano Terra	51,1	50	2,0	45,1	rispettato
R05 1.Piano	51,3	50	2,0	45,3	rispettato
R05 2.Piano	51,9	50	2,0	45,9	rispettato
R06 1.Piano	46,3	50	2,0	40,3	rispettato
R06 2.Piano	46,3	50	2,0	40,3	rispettato
R07 Piano Terra	40	50	2,0	34,0	rispettato
R07 1.Piano	43	50	2,0	37,0	rispettato
R08 Piano Terra	38,6	50	2,0	32,6	rispettato
R08 1.Piano	42	50	2,0	36,0	rispettato
R09 1.Piano	45,4	50	2,0	39,4	rispettato
R09 2.Piano	47,8	50	2,0	41,8	rispettato
R10 1.Piano	48,1	50	2,0	42,1	rispettato
R10 2.Piano	48,5	50	2,0	42,5	rispettato
R10 3.Piano	48,4	50	2,0	42,4	rispettato
R11 1.Piano	42	50	2,0	36,0	rispettato
R11 2.Piano	45,1	50	2,0	39,1	rispettato
R12 1.Piano	48,9	50	2,0	42,9	rispettato
R12 2.Piano	49,7	50	2,0	43,7	rispettato
R12 3.Piano	49,6	50	2,0	43,6	rispettato
<b>Punto di controllo a 15 m dal palco</b>	<b>65,5</b>				



Dai risultati delle simulazioni si osserva che in caso di eventi in cui venga installato un impianto elettroacustico nell'area a pubblico spettacolo Parco Montopolo, **il contributo prodotto dalle sorgenti sonore**, valutato e/o misurato **nella postazione di controllo PC non superiore a 75,5 dB(A) in periodo diurno e non superiore a 65,5 dB(A) in periodo notturno è tale da rispettare i limiti di emissione in facciata ai ricettori.**

### 5.5 Livello di emissione massimo nella Zona Sportiva Cerbaia

Nelle tabelle seguenti si riportano le configurazioni simulate in periodo diurno (18:00-22:00) e notturno (22:00-24:00) nella Zona Sportiva Cerbaia, considerando le posizioni sorgente indicate in *Figura 11* e i ricettori riportati in *Figura 18*. È prevista la possibilità di permanenza nell'area fino alle ore 1:00 per garantire il normale deflusso delle persone.

Tabella 22 –Livelli sorgente simulati nella Zona Sportiva Cerbaia: PERIODO DIURNO (18:00-22:00)

Ricettore	Risultato simulazione Ls (incertezza modellistica $\pm 2$ dBA) Leq [dB(A)]	Limite di emissione - CLASSE IV Leq [dB(A)]	Tempo di attività delle sorgenti [h]	Livello assoluto di emissione	Verifica del rispetto del limite di emissione
R01 Piano Terra	38,1	60	4,0	32,1	rispettato
R01 1.Piano	43	60	4,0	37,0	rispettato
R02 Piano Terra	59,7	60	4,0	53,7	rispettato
R03 Piano Terra	56	60	4,0	50,0	rispettato
R03 1.Piano	58,5	60	4,0	52,5	rispettato
R04 Piano Terra	62,1	60	4,0	56,1	rispettato
R04 1.Piano	62	60	4,0	56,0	rispettato
R05 Piano Terra	63,9	60	4,0	57,9	rispettato
R05 1.Piano	65,3	60	4,0	59,3	rispettato
R06 Piano Terra	56,3	60	4,0	50,3	rispettato
R06 1.Piano	57,9	60	4,0	51,9	rispettato
<b>Punto di controllo a 15 m dal palco</b>	<b>70,5</b>				

Tabella 23 –Livelli sorgente simulati nella Zona Sportiva Cerbaia: PERIODO NOTTURNO (22:00-24:00)

Ricettore	Risultato simulazione Ls (incertezza modellistica $\pm 2$ dBA) Leq [dB(A)]	Limite di emissione - CLASSE IV Leq [dB(A)]	Tempo di attività delle sorgenti [h]	Livello assoluto di emissione	Verifica del rispetto del limite di emissione
R01 Piano Terra	28,1	50	2,0	22,1	rispettato
R01 1.Piano	33	50	2,0	27,0	rispettato
R02 Piano Terra	49,7	50	2,0	43,7	rispettato
R03 Piano Terra	46	50	2,0	40,0	rispettato
R03 1.Piano	48,5	50	2,0	42,5	rispettato
R04 Piano Terra	52,1	50	2,0	46,1	rispettato
R04 1.Piano	52	50	2,0	46,0	rispettato
R05 Piano Terra	53,9	50	2,0	47,9	rispettato
R05 1.Piano	55,3	50	2,0	49,3	rispettato



R06 Piano Terra	46,3	50	2,0	40,3	rispettato
R06 1.Piano	47,9	50	2,0	41,9	rispettato
<b>Punto di controllo a 15 m dal palco</b>	<b>60,5</b>				

Dai risultati delle simulazioni si osserva che in caso di eventi in cui venga installato un impianto elettroacustico nell'area a pubblico spettacolo Zona Sportiva Cerbaia, **il contributo prodotto dalle sorgenti sonore**, valutato e/o misurato **nella postazione di controllo PC non superiore a 70,5 dB(A) in periodo diurno e non superiore a 60,5 dB(A) in periodo notturno è tale da rispettare i limiti di emissione in facciata ai ricettori.**

### 5.6 Livello di emissione massimo nel Campo Sportivo Mercatale

Nelle tabelle seguenti si riportano le configurazioni simulate in periodo diurno (18:00-22:00) e notturno (22:00-24:00) nel Campo Sportivo Mercatale, considerando le posizioni sorgente indicate in *Figura 13* e i ricettori riportati in *Figura 19*. È prevista la possibilità di permanenza nell'area fino alle ore 1:00 per garantire il normale deflusso delle persone.

Tabella 24 -Livelli sorgente simulati nel Campo Sportivo Mercatale: PERIODO DIURNO (18:00-22:00)

Ricettore	Risultato simulazione Ls Leq [dB(A)]	Limite di emissione - CLASSE III e IV Leq [dB(A)]	Tempo di attività delle sorgenti [h]	Livello di emissione	Verifica del rispetto del limite di emissione
R01 Piano Terra	33,8	55	4,0	27,8	rispettato
R01 1.Piano	34	55	4,0	28,0	rispettato
R02 Piano Terra	54,3	55	4,0	48,3	rispettato
R02 1.Piano	54,4	55	4,0	48,4	rispettato
R03 Piano Terra	60	55	4,0	54,0	rispettato
R03 1.Piano	60,7	55	4,0	54,7	rispettato
R04 Piano Terra	55,9	55	4,0	49,9	rispettato
R04 1.Piano	56,9	55	4,0	50,9	rispettato
R05 Piano Terra	47,8	60	4,0	41,8	rispettato
<b>Punto di controllo a 15 m dal palco</b>	<b>87,5</b>				

Tabella 25 -Livelli sorgente simulati nel Campo Sportivo Mercatale: PERIODO NOTTURNO (22:00-24:00)

Ricettore	Risultato simulazione Ls (incertezza modellistica $\pm 2$ dBA) Leq [dB(A)]	Limite di emissione - CLASSE III e IV Leq [dB(A)]	Tempo di attività delle sorgenti [h]	Livello assoluto di emissione	Verifica del rispetto del limite di emissione
R01 Piano Terra	23,8	45	2,0	17,8	rispettato
R01 1.Piano	24	45	2,0	18,0	rispettato
R02 Piano Terra	44,3	45	2,0	38,3	rispettato
R02 1.Piano	44,4	45	2,0	38,4	rispettato
R03 Piano Terra	50	45	2,0	44,0	rispettato
R03 1.Piano	50,7	45	2,0	44,7	rispettato





---

R04 Piano Terra	45,9	45	2,0	39,9	rispettato
R04 1.Piano	46,9	45	2,0	40,9	rispettato
R05 Piano Terra	37,8	50	2,0	31,8	rispettato
<b>Punto di controllo a 15 m dal palco</b>	<b>77,5</b>				

Dai risultati delle simulazioni si osserva che in caso di eventi in cui venga installato un impianto elettroacustico nell'area a pubblico spettacolo Campo Sportivo Mercatale, **il contributo prodotto dalle sorgenti sonore, valutato e/o misurato nella postazione di controllo PC non superiore a 87,5 dB(A) in periodo diurno e non superiore a 77,5 dB(A) in periodo notturno è tale da rispettare i limiti di emissione in facciata ai ricettori.**

### 5.7 Livello assoluto di immissione

Stanti i livelli di emissione simulati in facciata dei ricettori nelle sei aree di pubblico spettacolo riportate nei precedenti paragrafi e fissato il livello di emissione massimo nelle postazioni di controllo a distanza dal palco di circa 15 m tale che i livelli di emissione in facciata ai ricettori rispettino il limite di emissione della classe acustica assegnata, è evidente che l'eventuale superamento del limite assoluto di immissione è da attribuirsi unicamente al rumore residuo piuttosto che all'impianto elettroacustico oggetto di valutazione.



## 6. CONCLUSIONI

Il presente allegato al regolamento comunale di attuazione della classificazione acustica del comune di San Casciano in Val di Pesa riporta la valutazione previsionale di impatto acustico verso i potenziali ricettori delle aree di pubblico spettacolo definite dall'Amministrazione comunale.

In particolare, per tutte le manifestazioni che richiedono l'utilizzo di una delle sei aree destinate a spettacolo, si prescrive il rispetto delle seguenti regole:

- 1) la durata massima della manifestazione con uso di impianti elettroacustici e/o strumenti musicali anche non amplificati è prevista pari a 6 ore, dalle ore 18:00 alle ore 24:00, con la possibilità di permanenza nell'area fino alle ore 1:00 per garantire il normale deflusso delle persone;
- 2) l'uso delle aree di pubblico spettacolo è concesso previa richiesta al Comune tramite apposita modulistica (modulo #6 allegato al Regolamento di attuazione del PCCA).

*Tabella 26 – Impiego delle aree di pubblico spettacolo*

<b>Area di pubblico spettacolo</b>	<b>Giorni massimi d'impiego</b>	<b>Orario di utilizzo degli impianti elettroacustici/strumenti musicali</b>
<b>Piazza Samonà</b>	150	18:00 - 24:00
<b>Il Poggione</b>	150	18:00 - 24:00
<b>Campo Sportivo Capoluogo</b>	120	18:00 - 24:00
<b>Parco Montopolo</b>	90	18:00 - 24:00
<b>Zona Sportiva Cerbaia</b>	150	18:00 - 24:00
<b>Campo Sportivo Mercatale</b>	120	18:00 - 24:00

Se la manifestazione non prevede l'utilizzo di impianti elettroacustici né strumenti musicali, la richiesta potrà essere redatta senza la sottoscrizione da parte di un Tecnico Competente in Acustica.

Nel caso in cui la manifestazione preveda l'utilizzo di impianti elettroacustici e/o strumenti musicali anche non amplificati, per la valutazione della rumorosità dell'attività nel suo complesso e la definizione delle procedure e dei settaggi dell'impianto elettroacustico per il rispetto dei limiti, l'organizzatore dell'evento incaricherà un tecnico competente in acustica di cui all'art. 16 della L.R. 89/1998, secondo quanto previsto dall'art.2 comma 6 della L. 447/95 e successivo D.Lgs. 42/2017, iscritto nell'elenco nazionale ENTECA. La valutazione di impatto acustico redatta dal tecnico competente in acustica dovrà essere resa disponibile dal dichiarante durante i giorni dell'evento, su richiesta degli Enti di controllo competenti. In particolare, nella valutazione di impatto acustico dovrà essere data evidenza del settaggio dell'impianto per la verifica dei livelli sonori nella postazione di controllo, "PC", identificata per ogni area a 15 metri dal palco, così da garantire le seguenti condizioni:



- nell'area a pubblico spettacolo **Piazza Samonà**, il contributo prodotto dalle sorgenti sonore, valutato e/o misurato nella postazione di controllo PC non deve superare 72 dB(A) in periodo diurno e 62 dB(A) in periodo notturno al fine di rispettare i limiti di emissione in facciata ai ricettori;
- nell'area a pubblico spettacolo **Il Poggione**, il contributo prodotto dalle sorgenti sonore, valutato e/o misurato nella postazione di controllo PC non deve superare 77,4 dB(A) in periodo diurno e 67,4 dB(A) in periodo notturno al fine di rispettare i limiti di emissione in facciata ai ricettori;
- nell'area a pubblico spettacolo **Campo sportivo Capoluogo**, il contributo prodotto dalle sorgenti sonore, valutato e/o misurato nella postazione di controllo PC non deve superare 64 dB(A) in periodo diurno e 54 dB(A) in periodo notturno al fine di rispettare i limiti di emissione in facciata ai ricettori;
- nell'area a pubblico spettacolo **Parco Montopolo**, il contributo prodotto dalle sorgenti sonore, valutato e/o misurato nella postazione di controllo PC non deve superare 75,5 dB(A) in periodo diurno e 65,5 dB(A) in periodo notturno al fine di rispettare i limiti di emissione in facciata ai ricettori;
- nell'area a pubblico spettacolo **Zona Sportiva Cerbaia**, il contributo prodotto dalle sorgenti sonore, valutato e/o misurato nella postazione di controllo PC non deve superare 70,5 dB(A) in periodo diurno e 60,5 dB(A) in periodo notturno al fine di rispettare i limiti di emissione in facciata ai ricettori;
- nell'area a pubblico spettacolo **Campo Sportivo Mercatale**, il contributo prodotto dalle sorgenti sonore, valutato e/o misurato nella postazione di controllo PC non deve superare 87,5 dB(A) in periodo diurno e 77,5 dB(A) in periodo notturno al fine di rispettare i limiti di emissione in facciata ai ricettori.

**Se non risultano garantite le condizioni di cui sopra, il proponente dovrà procedere con specifica richiesta di deroga utilizzando la seguente modulistica allegata al Regolamento di attuazione del PCCA:**

- Allegato 7: comunicazione attività rumorosa temporanea di durata non superiore a 3 giorni, in condizioni di deroga semplificata;
- Allegato 8: comunicazione attività rumorosa temporanea di durata superiore a 3 giorni, in condizioni di deroga semplificata;
- Allegato 9: domanda di autorizzazione in deroga ordinaria.





**COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA**

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE



**REGOLAMENTO COMUNALE DI ATTUAZIONE  
DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE**

**ALLEGATO A**

**Progetti, opere e attività soggetti alla presentazione di VIAC**

	<b>Tipologia intervento</b>	<b>L. n. 447/95</b>	<b>L.R. n. 89/9</b>
1	Realizzazione, modifica o potenziamento di infrastrutture di trasporto e procedimenti SUAP, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi e ricreativi	Art. 8 comma 2	Art. 12 comma 1
2	Concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali	Art. 8 comma 4	Art. 12 comma 4
3	Altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione di impianti e infrastrutture	Art. 8 comma 4	Art. 12 comma 4
4	Qualunque altra licenza o autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive	Art. 8 comma 4	Art. 12 comma 4
5	Aree per volo da diporto o sportivo e aviosuperfici		Art. 12 comma 6bis
6	Controllo su quanto prodotto dagli interessati a titolo di denuncia di inizio attività o altro atto equivalente, ove tale atto sostituisca la domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione di cui sopra		Art. 12 comma 5



**COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA**

**CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE**



**REGOLAMENTO COMUNALE DI ATTUAZIONE  
DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE**

**ALLEGATO B**

**Categorie di attività di cui all'articolo 4 comma 1 del D.P.R. n. 227/2011**

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica - software.
20. Attività di informatica - house.
21. Attività di informatica - internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.

31. Lavanderie e stirerie.
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
42. Liuteria.
43. Laboratori di restauro artistico.
44. Riparazione di beni di consumo.
45. Ottici.
46. Fotografi.
47. Grafici.



**COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA**

**CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE**



**REGOLAMENTO COMUNALE DI ATTUAZIONE  
DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE**

**ALLEGATO C**

**Insedimenti e opere soggetti alla presentazione di Valutazione previsionale di clima acustico di cui all' art. 8 comma 3 della L. n. 447/95 e dell'art. 12 comma 3 della L.R. n. 89/98**

1. Scuole e asili nido
2. Ospedali.
3. Case di cura e di riposo.
4. Parchi pubblici urbani ed extraurbani.
5. Nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui all'Allegato A del presente regolamento.





**COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA**

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE



**REGOLAMENTO COMUNALE DI ATTUAZIONE  
DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE**

**MODELLO 1**

**IL SOTTOSCRITTO**

cognome		nome	
luogo di nascita		provincia di nascita	data di nascita
codice fiscale	cittadinanza		sexso M F
comune di residenza		provincia di residenza	C.A.P.
via, viale, piazza, ecc		numero civico	
in qualità di		dell'impresa	
posto in via		numero civico	
telefono		fax	

*consapevole, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale e la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera, secondo quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000,*

**DICHIARA**

che- ai sensi degli artt. 1, 4 cc.1 -3 del DPR n. 227/2011-l'attività di \_\_\_\_\_  
posta in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ è compresa nelle previsioni dell'art. 3 c. 3 del DPR  
59/2013 e:

**RIENTRA** tra le attività a bassa rumorosità elencate nell'**Allegato B** del citato DPR 227/2011;

**RIENTRA**, nell'ambito nell'**Allegato B**, tra una **delle attività fra quelle espressamente indicate  
nell'art. 4 c.1 (\*)** del medesimo Decreto e, in questo caso

**non viene fatto uso di impianti di diffusione sonora;**

**viene fatto uso di impianti di diffusione sonora senza superamento** dei limiti di emissione sonora (Allegare dichiarazione sostitutiva atto di notorietà sottoscritta da tecnico competente in acustica ambientale).

**viene fatto uso di impianti di diffusione sonora con superamento** dei limiti di emissione sonora (Allegare una documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'*art. 8, comma2 della Legge n. 447/95*).

**N.B:** Nel caso in cui l'attività rientri tra quelle a bassa rumorosità elencate nell'**Allegato B** del DPR 227/2011, ma le emissioni di rumore superino i limiti stabiliti dal P.C.C.A. di San Casciano in Val di Pesa, si ricorda che è necessaria l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 c.1, lett. e) del DPR 13/03/2013, n.59.

Sottoscritto digitalmente  
Il/La dichiarante

*(\*) ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.*



COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE



**REGOLAMENTO COMUNALE DI ATTUAZIONE  
DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE**

**MODELLO 2**

**IL SOTTOSCRITTO**

cognome		nome	
luogo di nascita		provincia di nascita	data di nascita
codice fiscale	cittadinanza		sexso M F
comune di residenza		provincia di residenza	C.A.P.
via, viale, piazza, ecc		numero civico	
in qualità di		dell'impresa	
posto in via		numero civico	
telefono		fax	

*consapevole, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale e la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera, secondo quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000,*

**DICHIARA**

che- ai sensi degli artt. 1, 4 cc.1 -3 del DPR n. 227/2011-l'attività di \_\_\_\_\_  
posta in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ è compresa nelle previsioni dell'art. 3 c. 3 del DPR  
59/2013 e:

**NON RIENTRA** tra le attività a bassa rumorosità elencate nell'**Allegato B** al DPR 227/2011 e le **emissioni di rumore non superano i limiti previsti dal Piano di Classificazione Acustica del Comune di San Casciano in Val di Pesa**

(Allegare una documentazione di valutazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, commi 2, 3 e 4 della Legge n. 447/95 ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta da tecnico competente in acustica ambientale).

**N.B:** Nel caso in cui l'attività rientri tra quelle a bassa rumorosità elencate nell'**Allegato B** del DPR 227/2011, ma le emissioni di rumore superino i limiti stabiliti dal P.C.C.A. di San Casciano in Val di Pesa, si ricorda che è necessaria l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 c.1, lett. e) del DPR 13/03/2013, n.59.

Sottoscritto digitalmente da  
Il/La dichiarante



COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE



**REGOLAMENTO COMUNALE DI ATTUAZIONE  
DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE**

**MODELLO 03**

***CANTIERI EDILI STRADALI E ASSIMILABILI IN CLASSE III, IV E V, NON IN  
PROSSIMITA' DI SCUOLE, OSPEDALI CASE DI CURA E DI RIPOSO  
FINO A 5 GIORNI LAVORATIVI***

**COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA**

**(Deroga semplificata Art. 16 Regolamento Comunale Attività Rumorose)**

**IL SOTTOSCRITTO**

cognome		nome	
luogo di nascita		provincia di nascita	data di nascita
codice fiscale	cittadinanza		sexso M      F
comune di residenza		provincia di residenza	CAP
via, viale, piazza, ecc		numero civico	
in qualità di		dell'impresa	
posta in via		numero civico	
telefono		Fax/pec	

*consapevole, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale e la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera, secondo quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000,*

**COMUNICA**

che nei giorni (esclusi il sabato, la domenica e i festivi) dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

e negli orari (compresi nell'intervallo 8.00 – 19.00) dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_  
presso \_\_\_\_\_  
in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
e nel rispetto dei limiti di 70 dB(A) come limite di immissione dell'attività nel suo complesso  
misurato in facciata ai recettori più disturbati e di 65 dB(A) misurati all'interno delle abitazione in  
caso di ristrutturazioni interne, si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente  
in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**CHIEDE**

la deroga al superamento dei limiti di zona e a tal fine

**DICHIARA**

che l'attività rispetterà quanto indicato dall'art. 16 del Regolamento Comunale di Attuazione della  
Classificazione Acustica del territorio comunale e per la disciplina delle Attività Rumorose ovvero  
nel rispetto delle condizioni stabilite dall'Allegato 4 punto 4.2 lettera a) del Decreto del Presidente  
della Giunta Regionale Toscana 8 gennaio 2014 n.2/R e s.m.i..

**COMUNICA, altresì,**

che il tecnico incaricato è il geom/arch./ing/ \_\_\_\_\_  
con studio in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_  
provincia \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_  
PEC \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_

e che, per la valutazione della rumorosità dell'attività nel suo complesso e la definizione delle  
procedure per il rispetto dei limiti, sarà incaricato un tecnico competente in acustica di cui all'art.  
16 della L.R. 89/1998, secondo quanto previsto dall'art.2 comma 6 della L. 447/95 e successivo  
D.Lgs. 42/2017, iscritto nell'elenco nazionale ENTECA. La valutazione di impatto acustico redatta  
dal tecnico competente in acustica dovrà essere resa disponibile dal dichiarante durante i giorni del  
cantiere, su richiesta degli Enti di controllo competenti.

Data \_\_\_\_\_

Sottoscritto digitalmente dal dichiarante <sup>(2)</sup>: \_\_\_\_\_

**NOTE ESPLICATIVE:**

- 1) ISTANZA DEVE ESSERE PRESENTATA ALL'UFFICIO ALMENO **15 GIORNI PRIMA** DELL'INIZIO DELL'ATTIVITA' RUMOROSA ALL'INDIRIZZO PEC [comune.sancascianovp@postacert.toscana.it](mailto:comune.sancascianovp@postacert.toscana.it)
- 2) NEL CASO IN CUI IL DICHIARANTE NON POSSIEDA SMART-CARD PER LA FIRMA DIGITALE POTRÀ FIRMARE IN MODO AUTOGRAFO IL DOCUMENTO, ALLEGANDO UN DOCUMENTO D'IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ.



**COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA**

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE



**REGOLAMENTO COMUNALE DI ATTUAZIONE  
DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE**

**MODELLO 04**

***CANTIERI EDILI STRADALI E ASSIMILABILI IN CLASSE III, IV E V, NON IN  
PROSSIMITA' DI SCUOLE , OSPEDALI CASE DI CURA E DI RIPOSO  
SUPERIORI A 5 GIORNI LAVORATIVI***

***COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA  
TEMPORANEA***

***(Deroga semplificata Art. 16 Regolamento Comunale Attività Rumorose)***

**IL SOTTOSCRITTO**

cognome		nome	
luogo di nascita		provincia di nascita	data di nascita
codice fiscale	cittadinanza		sex M      F
comune di residenza		provincia di residenza	CAP
via, viale, piazza, ecc		numero civico	
in qualità di		dell'impresa	
posta in via		numero civico	
telefono		Fax/pec	

*consapevole, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale e la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera, secondo quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000,*

**COMUNICA**

che nei giorni (esclusi il sabato, la domenica e i festivi) dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

e negli orari (compresi nell'intervallo 8.00 – 19.00) dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_  
presso \_\_\_\_\_

in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

e nel rispetto dei limiti di 70 dB(A) come limite di immissione dell'attività nel suo complesso misurato in facciata ai recettori più disturbati e di 65 dB(A) misurati all'interno delle abitazione in caso di ristrutturazioni interne, si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

---

### **CHIEDE**

la deroga al superamento dei limiti di zona e a tal fine il sottoscritto

### **DICHIARA**

che l'attività rispetterà quanto indicato dall'art. 16 del Regolamento Comunale di Attuazione della Classificazione Acustica del territorio comunale e per la disciplina delle Attività Rumorose ovvero nel rispetto delle condizioni stabilite dall'Allegato 4 punto 4.2 lettera a) del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 8 gennaio 2014 n.2/R e s.m.i..

### **ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:**

- relazione attestante la conformità dei macchinari utilizzati rispetto ai requisiti in materia di emissione acustica ambientale stabiliti dal d. lgs. n. 262/2002, con l'indicazione dei livelli di emissione prodotti, di dove e come tali livelli sono misurati / valutati e delle potenze sonore delle macchine utilizzate;
- elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore;
- pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici esposti al rumore;
- relazione redatta da un tecnico competente in acustica di cui all'art. 16 della L.R. 89/1998, secondo quanto previsto dall'art.2 comma 6 della L. 447/95 e successivo D.Lgs. 42/2017, iscritto nell'elenco nazionale ENTECA, da cui si possa desumere, sulla base delle misurazioni effettuate o dell'utilizzo dei modelli matematici previsionali, il rispetto dei limiti sopra indicati in prossimità dei recettori
  - 70 dB(A) misurata in facciata esterna ai recettori;
  - 65 dB(A) misurati a finestre chiuse all'interno dei recettori strutturalmente collegati con gli edifici in cui si eseguono le attività di cantiere; nel caso di cantieri stradali il tempo di misura viene esteso a trenta minuti consecutivi;

### **COMUNICA, altresì,**

che il tecnico incaricato è il geom/arch./ing/ \_\_\_\_\_

con studio in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_



provincia \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Sottoscritto digitalmente dal dichiarante <sup>(2)</sup>: \_\_\_\_\_

**NOTE ESPLICATIVE:**

- 1) ISTANZA DEVE ESSERE PRESENTATA ALL'UFFICIO ALMENO **15 GIORNI PRIMA** DELL'INIZIO DELL'ATTIVITA' RUMOROSA ALL'INDIRIZZO PEC [comune.sancascianovp@postacert.toscana.it](mailto:comune.sancascianovp@postacert.toscana.it)
- 2) NEL CASO IN CUI IL DICHIARANTE NON POSSIEDA SMART-CARD PER LA FIRMA DIGITALE POTRÀ FIRMARE IN MODO AUTOGRAFO IL DOCUMENTO, ALLEGANDO UN DOCUMENTO D'IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ.



**COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA**

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE



**REGOLAMENTO COMUNALE DI ATTUAZIONE  
DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE**

**MODELLO 05  
CANTIERI EDILI STRADALI E ASSIMILABILI**

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA  
ORDINARIA PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA**  
(Deroga ordinaria Art. 17 Regolamento Comunale Attività Rumorose)

**IL SOTTOSCRITTO**

cognome		nome	
luogo di nascita		provincia di nascita	data di nascita
codice fiscale	cittadinanza		sex M      F
comune di residenza		provincia di residenza	CAP
via, viale, piazza, ecc		numero civico	
in qualità di		dell'impresa	
posta in via		numero civico	
telefono		Fax/pec	

*consapevole, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale e la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera, secondo quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000,*

## CHIEDE

ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Comunale di Attuazione della Classificazione Acustica del territorio comunale e per la disciplina delle Attività Rumorose e dell'Allegato 4 punto 4.1 del Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana 8 gennaio 2014 n.2/R e s.m.i., l'autorizzazione in deroga per l'esercizio dell'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

da effettuarsi in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_

nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

e negli orari \_\_\_\_\_

ritenendo di superare i limiti di rumore e/o di orario previsti nel Regolamento Comunale sopracitato per le deroghe semplificate, a tal fine

### ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- Relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, che indica e contiene:
  - a) elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore, con la descrizione delle modalità di realizzazione;
  - b) pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici potenzialmente esposti al rumore;
  - c) attestazione della conformità dei macchinari utilizzati rispetto ai requisiti in materia di emissione acustica ambientale stabiliti dal D.Lgs. 04.09.2002 n.262 (Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto), con l'indicazione dei livelli di emissione prodotti, di dove e come tali livelli sono misurati / valutati e delle potenze sonore delle macchine utilizzate;
  - d) durata complessiva del cantiere e quella delle singole attività in cui si articola;
  - e) livelli di emissione sonora cui sarebbero sottoposti i ricettori in assenza di interventi di mitigazione attiva o passiva e quelli attesi in caso di utilizzazione degli accorgimenti di cui alla lettera a);
  - f) limiti per cui è richiesta la deroga, motivando la richiesta per ognuna delle diverse attività che si intende svolgere.

Relativamente alle parti indicate alle lettere e) ed f) la relazione è sottoscritta anche dal tecnico competente in acustica di cui all'art. 16 della L.R. 89/1998, secondo quanto previsto dall'art.2 comma 6 della L. 447/95 e successivo D.Lgs. 42/2017, iscritto nell'elenco nazionale ENTECA.

- attestazione avvenuto versamento dei diritti comunali dovuti fissati in € 25,00 , da pagare esclusivamente tramite circuito "pagoPA";
- dichiarazione assolvimento pagamento imposta da bollo, ai sensi de D.P.R. 26/10/1972 e D.M. 10/11/2021, per n. 2 marche da bollo di importo € 16,00 cadauno (una per la domanda ed una per l'autorizzazione);
- attestazione avvenuto versamento dei diritti sanitari dovuti di € 134,00 euro , necessari per il rilascio del parere igienico-sanitario ASL, da eseguire su C/C postale n. 22570501 intestato ad "Azienda UsI Toscana Centro " oppure con bonifico bancario - iban it04 s 05034 02801

000000009615, intestato ad Azienda Usl Toscana Centro – banco BPM società per azioni-  
servizio tesoreria, causale: CODICE TARIFFARIO HBISP013- PRESTAZIONE DI IGIENE  
PUBBLICA NON SOGGETTA AD IVA ART. 4

**COMUNICA, altresì,**

che il tecnico incaricato è il geom/arch./ing/\_\_\_\_\_

con studio in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_

provincia \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Sottoscritto digitalmente dal dichiarante <sup>(2)</sup>: \_\_\_\_\_

**NOTE ESPLICATIVE:**

- 1) ISTANZA DEVE ESSERE PRESENTATA ALL'UFFICIO ALMENO **45 GIORNI PRIMA** DELL'INIZIO DELL'ATTIVITA' RUMOROSA ALL'INDIRIZZO PEC [comune.sancascianovp@postacert.toscana.it](mailto:comune.sancascianovp@postacert.toscana.it)
- 2) NEL CASO IN CUI IL DICHIARANTE NON POSSIEDA SMART-CARD PER LA FIRMA DIGITALE POTRÀ FIRMARE IN MODO AUTOGRAFO IL DOCUMENTO, ALLEGANDO UN DOCUMENTO D'IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ.



COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE



**REGOLAMENTO COMUNALE DI ATTUAZIONE  
DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE**

**MODELLO 06  
ATTIVITA' TEMPORANEE E  
MANIFESTAZIONI NELLE AREE DESTINATE  
A PUBBLICO SPETTACOLO**

**COMUNICAZIONE ATTIVITA' RUMOROSA  
TEMPORANEA**

(Art. 24 Regolamento Comunale Attività  
Rumorose)

**IL SOTTOSCRITTO**

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

**in qualità di**

legale rappresentante o titolare o altro ( specif.)

\_\_\_\_\_

della manifestazione \_\_\_\_\_

(nome manifestazione, associazione, ente , ditta)

con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

indirizzo PEC \_\_\_\_\_

*consapevole, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale e la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera, secondo quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000,*

**COMUNICA**

ai sensi dell'art. 24 del Regolamento Comunale di Attuazione della Classificazione Acustica del territorio comunale e per la disciplina delle Attività Rumorose che

nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

e negli orari \_\_\_\_\_

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

da effettuarsi presso l'area destinata a pubblico spettacolo \_\_\_\_\_

sita in via \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

A tal fine il sottoscritto

### DICHIARA

- di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, del PCCA (Piano Comunale di Classificazione Acustica) e di rispettare quanto indicato nel Regolamento di attuazione per le aree destinate a pubblico spettacolo per l'area di riferimento;
- di assumersi la responsabilità di verificare il rispetto dei limiti acustici durante lo svolgimento dello spettacolo;
- che, nel caso in cui la manifestazione preveda l'utilizzo di impianti elettroacustici e/o strumenti musicali anche non amplificati, per la valutazione della rumorosità dell'attività nel suo complesso e la definizione delle procedure e dei settaggi dell'impianto elettroacustico per il rispetto dei limiti, sarà incaricato un tecnico competente in acustica di cui all'art. 16 della L.R. 89/1998, secondo quanto previsto dall'art.2 comma 6 della L. 447/95 e successivo D.Lgs. 42/2017, iscritto nell'elenco nazionale ENTECA. La valutazione di impatto acustico redatta dal tecnico competente in acustica dovrà essere resa disponibile dal dichiarante durante i giorni dell'evento, su richiesta degli Enti di controllo competenti.

Data \_\_\_\_\_

Sottoscritto digitalmente dal dichiarante <sup>(2)</sup>: \_\_\_\_\_

#### NOTE ESPLICATIVE:

- 1) ISTANZA DEVE ESSERE PRESENTATA ALL'UFFICIO ALMENO **15 GIORNI PRIMA** DELL'INIZIO DELL'ATTIVITA' RUMOROSA ALL'INDIRIZZO PEC [comune.sancascianovp@postacert.toscana.it](mailto:comune.sancascianovp@postacert.toscana.it)
- 2) NEL CASO IN CUI IL DICHIARANTE NON POSSIEDA SMART-CARD PER LA FIRMA DIGITALE POTRÀ FIRMARE IN MODO AUTOGRAFO IL DOCUMENTO, ALLEGANDO UN DOCUMENTO D'IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ.



COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE



**REGOLAMENTO COMUNALE DI ATTUAZIONE  
DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE**

**MODELLO 07**

**MANIFESTAZIONI DA EFFETTUARSI NELLE AREE RICADENTI IN CLASSE III, IV e V  
NON IN PROSSIMITA' DI SCUOLE, OSPEDALI, CASE DI CURA E DI RIPOSO**

***COMUNICAZIONE ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA DI  
DURATA NON SUPERIORE A 3 GIORNI***

**(Art. 25 Regolamento Comunale Attività  
Rumorose)**

**IL SOTTOSCRITTO**

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

**in qualità di**

legale rappresentante o titolare o altro ( specif.) \_\_\_\_\_

della manifestazione \_\_\_\_\_

(nome manifestazione, associazione, ente , ditta)

con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ indirizzo PEC \_\_\_\_\_

*consapevole, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale e la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera, secondo quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000,*

**COMUNICA**

ai sensi dell'art. 25 punto 2 lett. a) del Regolamento Comunale di Attuazione della Classificazione Acustica del territorio comunale e per la disciplina delle Attività Rumorose che nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e negli orari (compresi nell'intervallo 10.00 – 24.00) \_\_\_\_\_

e nel rispetto dei limiti di 70 dB(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e 60 dB(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00 come limite di immissione dell'attività nel suo complesso misurato in facciata ai

recettori più disturbati, si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

da effettuarsi presso l'area sita in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_

A tal fine il sottoscritto

**CHIEDE**

la deroga al superamento dei limiti di zona e a tal fine il sottoscritto

**DICHIARA**

- di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, del PCCA (Piano Comunale di Classificazione Acustica) e di rispettare quanto indicato nel Regolamento Comunale di Attuazione della Classificazione Acustica del territorio comunale e per la disciplina delle Attività Rumorose.

**ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE**

- 1) Relazione descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile;
- 2) Pianta dettagliata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici potenzialmente esposti al rumore.

**COMUNICA, altresì,**

che il tecnico incaricato è il geom/arch./ing/\_\_\_\_\_

con studio in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_

provincia \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_

e che, per la valutazione della rumorosità dell'attività nel suo complesso e la definizione delle procedure e dei settaggi dell'impianto elettroacustico per il rispetto dei limiti, sarà incaricato un tecnico competente in acustica di cui all'art. 16 della L.R. 89/1998, secondo quanto previsto dall'art.2 comma 6 della L. 447/95 e successivo D.Lgs. 42/2017, iscritto nell'elenco nazionale ENTECA. La valutazione di impatto acustico redatta dal tecnico competente in acustica dovrà essere



resa disponibile dal dichiarante durante i giorni dell'evento, su richiesta degli Enti di controllo competenti.

Data \_\_\_\_\_

Sottoscritto digitalmente dal dichiarante <sup>(2)</sup>: \_\_\_\_\_

**NOTE ESPLICATIVE:**

- 1) ISTANZA DEVE ESSERE PRESENTATA ALL'UFFICIO ALMENO **15 GIORNI PRIMA** DELL'INIZIO DELL'ATTIVITA' RUMOROSA ALL'INDIRIZZO PEC [comune.sancascianovp@postacert.toscana.it](mailto:comune.sancascianovp@postacert.toscana.it)
- 2) NEL CASO IN CUI IL DICHIARANTE NON POSSIEDA SMART-CARD PER LA FIRMA DIGITALE POTRÀ FIRMARE IN MODO AUTOGRAFO IL DOCUMENTO, ALLEGANDO UN DOCUMENTO D'IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ.



COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE



**REGOLAMENTO COMUNALE DI ATTUAZIONE  
DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE**

**MODELLO 08**

**MANIFESTAZIONI DA EFFETTUARSI NELLE AREE RICADENTI IN CLASSE III, IV e V  
NON IN PROSSIMITA' DI SCUOLE, OSPEDALI, CASE DI CURA E DI RIPOSO**

**COMUNICAZIONE ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA DI**

**DURATA SUPERIORE A 3 GIORNI**

(Art. 25 Regolamento Comunale Attività Rumorose)

**IL SOTTOSCRITTO**

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

**in qualità di**

legale rappresentante o titolare o altro ( specif.) \_\_\_\_\_

della manifestazione \_\_\_\_\_

(nome manifestazione, associazione, ente , ditta)

con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ indirizzo PEC \_\_\_\_\_

*consapevole, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale e la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera, secondo quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000,*

**COMUNICA**

ai sensi dell'art. 25 punto 2 lett. b) del Regolamento Comunale di Attuazione della Classificazione Acustica del territorio comunale e per la disciplina delle Attività Rumorose che nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

e negli orari (compresi nell'intervallo 10.00 – 24.00) \_\_\_\_\_

e nel rispetto dei limiti di 70 dB(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e 60 dB(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00 come limite di immissione dell'attività nel suo complesso misurato in facciata ai recettori più disturbati, si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

\_\_\_\_\_

da effettuarsi presso l'area sita in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_

A tal fine il sottoscritto

**CHIEDE**

l'autorizzazione al superamento dei limiti di zona e a tal fine il sottoscritto

**DICHIARA**

- di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, del PCCA (Piano Comunale di Classificazione Acustica) e di rispettare quanto indicato nel Regolamento Comunale di Attuazione della Classificazione Acustica del territorio comunale e per la disciplina delle Attività Rumorose.

**ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:**

- 1) Relazione descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile;
- 2) Pianta dettagliata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici potenzialmente esposti al rumore;
- 3) Elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore;
- 4) Relazione redatta da un tecnico competente in acustica di cui all'art. 16 della L.R. 89/1998, secondo quanto previsto dall'art.2 comma 6 della L. 447/95 e successivo D.Lgs. 42/2017, iscritto nell'elenco nazionale ENTECA, da cui si possa desumere, sulla base delle misurazioni effettuate o dell'utilizzo dei modelli matematici previsionali, il rispetto dei limiti sopraindicati in prossimità dei ricettori.

**COMUNICA, altresì,**

che il tecnico incaricato è il geom/arch./ing/ \_\_\_\_\_

con studio in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_

provincia \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Sottoscritto digitalmente dal dichiarante <sup>(2)</sup>: \_\_\_\_\_

**NOTE ESPLICATIVE:**

- 1) ISTANZA DEVE ESSERE PRESENTATA ALL'UFFICIO ALMENO **15 GIORNI PRIMA** DELL'INIZIO DELL'ATTIVITA' RUMOROSA ALL'INDIRIZZO PEC [comune.sancascianovp@postacert.toscana.it](mailto:comune.sancascianovp@postacert.toscana.it)
- 2) NEL CASO IN CUI IL DICHIARANTE NON POSSIEDA SMART-CARD PER LA FIRMA DIGITALE POTRÀ FIRMARE IN MODO AUTOGRAFO IL DOCUMENTO, ALLEGANDO UN DOCUMENTO D'IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ.



COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE



**REGOLAMENTO COMUNALE DI ATTUAZIONE  
DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE**

**MODELLO 09**

**MANIFESTAZIONI DA EFFETTUARSI NELLE AREE RICADENTI IN CLASSE III, IV e V  
NON IN PROSSIMITA' DI SCUOLE, OSPEDALI, CASE DI CURA E DI RIPOSO**

***DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ORDINARIA PER ATTIVITA'  
RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO MOBILE O ALL'APERTO***

(Deroga ordinaria Art. 26 Regolamento Comunale Attività Rumorose)

**IL SOTTOSCRITTO**

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

**in qualità di**

legale rappresentante o titolare o altro ( specif.) \_\_\_\_\_

della manifestazione \_\_\_\_\_

(nome manifestazione, associazione, ente , ditta)

con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ indirizzo PEC \_\_\_\_\_

*consapevole, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale e la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera, secondo quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000,*

**CHIEDE**

ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Comunale di Attuazione della Classificazione Acustica del territorio comunale e per la disciplina delle Attività Rumorose l'autorizzazione in deroga ordinaria per l'esercizio dell'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

---

---

da effettuarsi in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_ nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

ritenendo di superare i limiti di rumore e/o di orario previsti nel Regolamento Comunale sopracitato per le deroghe di tipo semplificato, a tal fine

### ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

- Relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere che indica e contiene:
  - a) elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore, con la descrizione delle modalità di realizzazione;
  - b) pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici potenzialmente esposti al rumore;
  - c) durata complessiva della manifestazione e quella delle singole attività in cui si articola;
  - d) livelli di emissione sonora cui sarebbero sottoposti i ricettori in assenza di interventi di mitigazione attiva o passiva e quelli attesi in caso di utilizzazione degli accorgimenti di cui alla lettera a);
  - e) limiti per cui è richiesta la deroga, motivando la richiesta per ognuna delle diverse attività che si intende svolgere.

Relativamente alle parti indicate alle lettere d) ed e) la relazione è sottoscritta anche dal tecnico competente in acustica di cui all'art. 16 della L.R. 89/1998, secondo quanto previsto dall'art.2 comma 6 della L. 447/95 e successivo D.Lgs. 42/2017, iscritto nell'elenco nazionale ENTECA.

- attestazione avvenuto versamento dei diritti comunali dovuti fissati in € 25,00 , da pagare esclusivamente tramite circuito "pagoPA";
- dichiarazione assolvimento pagamento imposta da bollo, ai sensi de D.P.R. 26/10/1972 e D.M. 10/11/2021, per n. 2 marche da bollo di importo € 16,00 cadauno (una per la domanda ed una per l'autorizzazione);
- attestazione avvenuto versamento dei diritti sanitari dovuti di € 134,00 euro , necessari per il rilascio del parere igienico-sanitario ASL, da eseguire su C/C postale n. 22570501 intestato ad "Azienda Usl Toscana Centro " oppure con bonifico bancario - iban it04 s 05034 02801 000000009615 , intestato ad Azienda Usl Toscana Centro – banco BPM società per azioni-servizio tesoreria, causale: CODICE TARIFFARIO HBISP013- PRESTAZIONE DI IGIENE PUBBLICA NON SOGGETTA AD IVA ART. 4

### COMUNICA, altresì,

che il tecnico incaricato è il geom/arch./ing/\_\_\_\_\_

con studio in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_

provincia \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Sottoscritto digitalmente dal dichiarante <sup>(2)</sup>: \_\_\_\_\_

**NOTE ESPLICATIVE:**

- 1) ISTANZA DEVE ESSERE PRESENTATA ALL'UFFICIO ALMENO **45 GIORNI PRIMA** DELL'INIZIO DELL'ATTIVITA' RUMOROSA ALL'INDIRIZZO PEC [comune.sancascianovp@postacert.toscana.it](mailto:comune.sancascianovp@postacert.toscana.it)
- 2) NEL CASO IN CUI IL DICHIARANTE NON POSSIEDA SMART-CARD PER LA FIRMA DIGITALE POTRÀ FIRMARE IN MODO AUTOGRAFO IL DOCUMENTO, ALLEGANDO UN DOCUMENTO D'IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ.



**COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA**

**CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE**



**REGOLAMENTO COMUNALE DI ATTUAZIONE  
DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE**

**MODELLO 10  
SEGNALAZIONI DISTURBO**

**IL SOTTOSCRITTO**

cognome		nome	
luogo di nascita		provincia di nascita	data di nascita
codice fiscale	cittadinanza		sexso M F
comune di residenza		provincia di residenza	C.A.P.
via, viale, piazza, ecc		numero civico	
in qualità di		dell'impresa	
posto in via		numero civico	
telefono		fax	

*consapevole, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale e la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera, secondo quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000,*

**SEGNALA**

Il disturbo derivante da inquinamento acustico, generato da:

**1. Infrastruttura di trasporto:**

- denominazione dell'infrastruttura

- tipologia della sorgente



- |   |
|---|
| - localizzazione dell'edificio/edifici disturbati                 |
| - distanza dell'edificio/edifici disturbati dalla sorgente rumore |

Preciso che il disturbo si verifica:

in periodo diurno (dalle ore 6,00 alle ore 22,00)

in periodo notturno (dalle ore 22,00 alle ore 6,00)

Il periodo di maggiore disturbo è dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

## 2. Attività produttive:

- |   |
|---|
| - denominazione dell'attività o delle attività disturbanti              |
| - tipologia dell'attività o delle attività                              |
| - localizzazione dell'edificio/edifici disturbati dalla sorgente rumore |
| - tipologia del rumore percepito  |

Preciso che il disturbo si verifica:

in periodo diurno (dalle ore 6,00 alle ore 22,00)

in periodo notturno (dalle ore 22,00 alle ore 6,00)

Il periodo di maggiore disturbo è dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

Il disturbo sembra generato da:

macchinari dell'attività

modalità di svolgimento dell'attività

Preciso inoltre che (indicare eventuali altre informazioni di dettaglio circa l'impianto o l'attività che causa il disturbo, e i periodi dell'anno o del giorno in cui questo si verifica, ecc.)

---

## 3. Attività temporanee da manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e da spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto che impiegano macchinari rumorosi:

- |   |
|---|
| - denominazione dell'attività o delle attività disturbanti        |
| - tipologia dell'attività o delle attività                        |
| - localizzazione dell'edificio/edifici disturbati                 |
| - distanza dell'edificio/edifici disturbati dalla sorgente rumore |
| - tipologia del rumore percepito                                  |

Preciso che il rumore si verifica:

in periodo diurno (dalle ore 6,00 alle ore 22,00)

in periodo notturno (dalle ore 22,00 alle ore 6,00)

Il periodo di maggiore disturbo è dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

Il disturbo sembra generato da:

macchinari dell'attività

modalità di svolgimento dell'attività

clienti, avventori o altre persone presenti

dal traffico indotto dalla manifestazione, cantiere ecc.

Preciso inoltre che (indicare eventuali altre informazioni di dettaglio circa l'attività che causa il disturbo, e i periodi dell'anno o del giorno in cui questo si verifica, ecc.)

---

---

### **ALLEGA INOLTRE**

fotografie descrittive

rilevazione effettuata da tecnico abilitato

mappa con individuata la sorgente disturbante e l'edificio/edifici disturbati

altro:

### **CHIEDE**

pertanto a codesta Amministrazione di voler effettuare i necessari rilievi per verificare il rispetto o meno dei limiti di legge in materia di inquinamento acustico del rumore

### **È CONSAPEVOLE**

Che copia del presente esposto e dei relativi allegati potrà essere trasmessa al disturbante, anche nell'ambito di eventuale richiesta di accesso ai documenti amministrativi ovvero ai fini di attivare le procedure di "auto-accertamento".

San Casciano in Val di Pesa

**Il/La dichiarante**